REGIONE LOMBARDIA

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA
AREA AFFARI ISTITUZIONALI

Elezione del Consiglio regionale e
del Presidente della Regione Lombardia

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature

RegioneLombardia

PREMESSA

La legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 disciplina l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia. La l.r. 17/2012 è stata modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 38 al fine di adeguare l'ordinamento regionale alla sopravvenuta normativa statale di principio recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei Consigli regionali (legge 20/2016).

L'art. 1, commi 5 e 41, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 stabilisce che alle predette elezioni si applicano, altresì, la legge 17 febbraio 1968, n. 108 e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 ove compatibili. Trovano altresì applicazione ulteriori disposizioni statali in materia elettorale ove compatibili.

Le istruzioni che seguono sono state elaborate sulla base dell'analogo testo predisposto dal Ministero dell'Interno per le elezioni che si svolgono nelle regioni a statuto ordinario prive di una propria normativa elettorale, con le necessarie modifiche richieste dalla legge elettorale regionale 31 ottobre 2012, n. 17; le istruzioni, inoltre, sono state aggiornate con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190). Il testo si propone di coordinare le anzidette disposizioni per le elezioni che si svolgono nella Regione Lombardia al fine di fornire ai competenti organi un'opportuna guida nel compiere le operazioni relative alla presentazione e all'ammissione delle liste provinciali e della candidatura alla carica di Presidente della Regione.

Si evidenzia, infine, che con la legge regionale 2 dicembre 2016, n. 31, il legislatore regionale ha disciplinato, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Regione e dei consiglieri regionali.

AVVERTENZA

Si segnala che in data 10 gennaio 2018 la II Commissione consiliare ha approvato il PDL 386, che modifica la l.r. 17/2012, al fine di introdurre una nuova disciplina circa le modalità e il numero dei sottoscrittori necessari per la presentazione delle liste provinciali di candidati alle elezioni regionali.

Il progetto di legge sarà iscritto all'odg del Consiglio regionale convocato per il 16 e 17 gennaio 2018. In caso di definitiva approvazione del PDL 386 il numero dei sottoscrittori non sarà più quello previsto dall'art. 9, comma 2, della legge 108/1968, bensì quello stabilito direttamente dalla nuova normativa regionale, secondo la quale le liste provinciali dovranno essere presentate:

1) ***da almeno 350 e da non più di 550 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;***
2) ***da almeno 500 e da non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;***
3) ***da almeno 750 e da non più di 1200 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;***
4) ***da almeno 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.***

Con successivo comunicato pubblicato in Burl sarà data immediata notizia circa l'eventuale approvazione del progetto di legge.

Sommario

CAPITOLO I

FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE…… …4

SEZIONE I

LISTE PROVINCIALI……..……..5

SEZIONE II

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE……16

CAPITOLO II

PRESENTAZIONE DELLE LISTE PROVINCIALI PRESSO GLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLAREGIONE PRESSO L' UFFICIO CENTRALE REGIONALE……..….18

CAPITOLO III

L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE, L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE E LE OPERAZIONI DI RISPETTIVA COMPETENZA IN ORDINE ALL'ESAME DELLE LISTE PROVINCIALI E DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE……20

CAPITOLO IV

OPERAZIONI DELL' UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELL' UFFICIO CENTRALE REGIONALE IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI RICORSI O DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER RICORRERE……26

CAPITOLO V

I RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE……..30

CAPITOLO VI

DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE PROVINCIALI E DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE……..32

CAPITOLO I

FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE

§ 1. – Liste provinciali (circoscrizionali) e presentazione candidature per l'elezione alla carica di Presidente della Regione.

Il Consiglio regionale e il Presidente della Regione sono eletti a suffragio universale e diretto. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione si svolgono contestualmente.
I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste provinciali circoscrizionali (di seguito indicate: “liste provinciali”) concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza.
All'elezione dei consiglieri regionali e a quella del Presidente della Regione sono rispettivamente dedicate le due sezioni di questo capitolo.

SEZIONE I

LISTE PROVINCIALI*

§ 2. – Elenco dei documenti necessari per presentare una lista provinciale di candidati.

Per presentare le candidature relative alle liste provinciali per l'elezione del Consiglio regionale della Regione Lombardia la legge richiede che vengano presentati la lista dei candidati e i documenti che qui di seguito si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

a) dichiarazione di presentazione della lista provinciale;

b) certificati nei quali si attesta che i presentatori cioè i sottoscrittori della lista provinciale sono elettori di un comune della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva provincia;

c) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato che fa parte della lista provinciale;

d) dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

e) dichiarazione di collegamento della lista provinciale con uno dei candidati alla carica di Presidente della Regione e copia di un'analoga dichiarazione di collegamento resa dal candidato alla carica di Presidente della Regione;

f) certificato attestante che ciascuno dei candidati della lista provinciale è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

g) modello del contrassegno della lista provinciale;

h) certificazione, da parte del Presidente di gruppo presente nel Consiglio regionale, che la lista presentata è espressione di forza politica corrispondente ad un gruppo (escluso quello misto) presente nel Consiglio regionale e regolarmente costituito all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17.

Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno cinque circoscrizioni provinciali.

[Art. 1, comma 12, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

§ 3. – Lista provinciale di candidati.

In ciascuna lista provinciale deve essere presente, a pena di esclusione, il seguente numero di candidati:

1. due, se il numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione è pari ad uno o a due;
2. non superiore al numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione e non inferiore alla metà, con aumento e arrotondamento, in ogni caso, al numero pari superiore, se il numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione è pari o superiore a tre.

[Art. 1, comma 11 bis, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

* Alla sezione II sono riportate le istruzioni concernenti la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione.

Si evidenzia pertanto che, secondo la normativa regionale, **all'atto della presentazione ciascuna lista provinciale deve essere sempre composta da un numero pari di candidati,** ciò anche in forza dell'aumento e dell'arrotondamento al numero pari superiore, da applicarsi sia al numero massimo dei candidati sia al numero minimo dei candidati nel caso di circoscrizioni con seggi assegnati pari o superiori a 3 (nelle circoscrizioni con seggi assegnati pari a 1 o 2, non è invece previsto un numero massimo e un numero minimo, poiché la lista presentata deve essere composta da 2 candidati).

Di seguito alcuni esempi utili ai fini della determinazione dei numeri massimi e minimi di candidati per la presentazione delle liste:

1) circoscrizione con 25 seggi assegnati:
   - il numero massimo di candidati è pari a 26 (25 aumentato al numero pari superiore);
   - il numero minimo di candidati è pari 14 (12,5 arrotondato a 13 e aumentato al numero pari superiore).
2) circoscrizione con 9 seggi assegnati:
   - il numero massimo di candidati è pari a 10 (9 aumentato al numero pari superiore);
   - il numero minimo di candidati è pari a 6 (4,5 arrotondato a 5 e aumentato al numero pari superiore).
3) circoscrizione con 4 seggi assegnati:
   - il numero massimo di candidati è pari a 4 (in quanto numero già pari, non si applica l'aumento al numero pari superiore);
   - il numero minimo di candidati è pari a 2 (anche in questo caso, essendo un numero già pari non si applica l'aumento al numero pari superiore).
4) circoscrizione con 3 seggi assegnati:
   - il numero massimo di candidati è pari a 4 (3 aumentato al numero pari superiore);
   - il numero minimo di candidati è pari a 2 (1,5 arrotondato al numero pari superiore).

Per ogni candidato della lista provinciale devono essere espressamente indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita

[Art. 9, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del coniuge.

I nomi dei candidati devono essere elencati e contraddistinti con numeri progressivi secondo l'ordine di presentazione.

[Art. 9, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Le liste provinciali plurinominali, a pena di esclusione, devono essere **presentate** seguendo l'ordine dell'alternanza di genere e nel rispetto del principio fondamentale di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c bis), della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione).

L'ordine dell'alternanza di genere comporta una successione di candidati di lista secondo una sequenza che alterna un genere all'altro (liste composte, nell'ordine, da: un uomo, una donna, un uomo, una donna, un uomo etc., ovvero: una donna, un uomo, una donna, un uomo, una donna etc.).

[Art. 1, comma 11, legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17; art., 4, comma 1, lettera c bis), numero 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165]

§ 4. – Dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati.

La lista provinciale di candidati deve essere presentata con un'apposita dichiarazione scritta. La legge non prevede una particolare formulazione per detta dichiarazione; sarà, quindi, sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede. Al punto A) sono disciplinate le modalità di presentazione di una lista provinciale per la quale è richiesta la sottoscrizione degli elettori [allegati n. 1 e n. 1-bis;]; al punto A-bis) è disciplinata l'ipotesi di presentazione di una lista che, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17, articolo 1, comma 16, è esonerata dall'obbligo della sottoscrizione degli elettori [allegato 1-ter].

Detti requisiti sono:
A) - Numero dei presentatori*
**NB: Il numero dei presentatori potrebbe variare in caso di approvazione del PDL 386 (cfr., quanto indicato nell'avvertenza del frontespizio)*

La dichiarazione di presentazione della lista provinciale dei candidati deve essere sottoscritta:
[Art. 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali sino a 100.000 abitanti;
b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 500.000 abitanti e sino ad 1.000.000 di abitanti;
d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 1.000.000 di abitanti.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il numero degli elettori per la presentazione delle liste è dimezzato.
[Art. 1, comma 17, legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono state ritenute NON VALIDE dal Consiglio di Stato (cfr. CdS, V sez., sentenza 6 ottobre 2014, n. 4993) il quale ha precisato, tra l'altro, che la rappresentatività delle liste concorrenti deve essere comunque dimostrata attraverso la sottoscrizione delle liste medesime da parte di soggetti non candidati.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati sotto pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.
[Art. 9, quarto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni] [Art. 93, comma 2 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

A-bis) In deroga a quanto sopra indicato, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressione di forze politiche corrispondenti ai gruppi, escluso il gruppo misto, presenti nel Consiglio regionale della Lombardia regolarmente costituiti all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni, così come certificato dai rispettivi Presidenti dei gruppi.
[Art. 1, comma 16, legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

In tal caso la dichiarazione di presentazione della lista provinciale può essere sottoscritta dal Presidente di gruppo presente nel Consiglio regionale e regolarmente costituito all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni, oppure dal rappresentante dallo stesso appositamente incaricato.
Resta fermo che la dichiarazione di presentazione della lista può essere sottoscritta da ogni altro soggetto individuato dalla normativa statale, oppure dal rappresentante appositamente incaricato dallo stesso soggetto.
[allegato n. 1 – ter].

B) — Sottoscrizione da parte degli elettori presentatori.
La firma degli elettori che presentano e che perciò sottoscrivono una lista provinciale deve avvenire su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato nonché il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.
[Art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

La presentazione della lista da parte di coloro che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento potrà essere effettuata con le modalità stabilite dal quarto comma degli articoli 28 e 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni[1]. Il presentatore che si trovi nelle condizioni anzidette può rendere la sua dichiarazione in forma verbale alla presenza di due testimoni innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad un altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco [allegato n. 3]. Di tale dichiarazione deve essere redatto un apposito verbale che sarà allegato agli atti di presentazione della lista provinciale dei candidati.

Fermo il disposto dell'art. 9 della legge n. 108/68 - per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione della lista provinciale di candidati - si ricorda che essa può essere contraddistinta con la denominazione e con il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero - in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con consultazioni regionali, provinciali e comunali - nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della lista, sia allegata con la restante documentazione una dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - nella quale si attesti che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.
[Art. 1, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]
[Art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali)]

C) - Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista provinciale.
La firma di ciascuno degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione della lista provinciale deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni[2].
[Art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[1] L'art. 28, quarto comma, secondo periodo, del testo unico delle per la leggi composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è così formulato: «I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista».

[2] L'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, è così formulato:
« Art. 14.
1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 , dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 ,

In base a questa disposizione sono competenti ad eseguire le autenticazioni, che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da leggi elettorali:

- i notai,
- i giudici di pace,
- i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali,
- i segretari delle procure della Repubblica,
- i presidenti delle province,
- i sindaci metropolitani,
- i sindaci,
- gli assessori comunali,
- i componenti della conferenza metropolitana
- i presidenti dei consigli comunali,
- i presidenti dei consigli provinciali,
- i consiglieri provinciali che abbiano comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia,
- i consiglieri metropolitani che abbiano comunicato la propria disponibilità al sindaco della città metropolitana,
- i consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune,
- i presidenti dei consigli circoscrizionali,
- i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali,
- i segretari comunali,
- i segretari provinciali,
- i funzionari incaricati dal sindaco,
- i funzionari incaricati dal presidente della provincia.

Come già detto, tra i soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990 figurano i consiglieri provinciali, metropolitani e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia, al sindaco metropolitano e al sindaco. Detti consiglieri, in mancanza di contraria disposizione normativa, sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se essi siano candidati alle elezioni.
Sempre con riferimento alla potestà autenticatoria degli organi «politici» degli enti locali elencati nell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, con speciale riguardo a consiglieri e assessori degli enti locali, la giurisprudenza amministrativa si è espressa non sempre in modo univoco.

---

dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15] [ora: art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), riportato nella nota (3) a pagina seguente].

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature».

Più di recente il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, con sentenze del 13 febbraio 2014, n. 715, n. 716 e n. 717, ha affermato che i consiglieri, così come gli assessori, degli enti locali **possono autenticare le sottoscrizioni** necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'articolo 14 citato «**in relazione a tutte le operazioni elettorali che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente cui appartengono**». Con altra sentenza 16 giugno 2014, n. 3033, il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, ha ribadito che il potere di autenticazione previsto dal predetto articolo 14 è strettamente connesso al territorio di competenza dell'ufficio di cui quei soggetti sono titolari o al quale appartengono.

Di conseguenza, per quanto d' interesse ai fini della presente pubblicazione, **i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i componenti della conferenza metropolitana, nonché i consiglieri comunali e gli assessori comunali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l'elezione del presidente della regione e del consiglio regionale nel cui territorio siano compresi, rispettivamente, la provincia, la città metropolitana e il comune**.

Inoltre, per concorde avviso della giurisprudenza del Consiglio di Stato (ad esempio, il parere della Prima Sezione 10 luglio 2013, n. aff. 2671 / 2013, n. sez. 3457/13), la legittimazione ad autenticare le sottoscrizioni sussiste ogni qual volta le consultazioni, cui si riferiscono le autenticazioni medesime, riguardino un ambito territoriale più ampio del livello comunale o provinciale, come nel caso di elezioni regionali o di consultazioni che interessino tutto il territorio nazionale.

Più in generale, con riferimento a tutti i pubblici ufficiali menzionati nel citato articolo 14, la giurisprudenza e, in particolare, lo stesso Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria (sentenza 9 ottobre 2013, n. 22), ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali stessi sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni **ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA** dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono. Negli stessi sensi si era in precedenza espresso anche il Ministero della giustizia.

L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità previste dall'art 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445[3], che sono le seguenti:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché deve apporre la propria firma leggibile per esteso e il timbro dell'ufficio.

[3] Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)], ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (art. 77, comma 1), e ha disciplinato l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'art. 21, comma 2, il quale dispone:
« Art. 21. – Autenticazione delle sottoscrizioni.
1. (Omissis).
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R) ».

Le sottoscrizioni, con le relative autenticazioni, sono nulle se anteriori al 180º giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

[Art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni]

L'autenticazione deve contenere l'indicazione del comune nelle cui liste l'elettore che firma dichiara di essere iscritto.

[Art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

L'art. 9, terzo comma, della legge n. 108/68 è rispettato anche quando l'indicazione del comune di iscrizione nelle liste elettorali venga riportata a fianco delle firme dei sottoscrittori e non nella formula di autenticazione delle firme stesse.

D) - Indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista provinciale - Indicazione dei delegati alla presentazione della lista provinciale ovvero dei presentatori, nel caso di esonero dalle sottoscrizioni, autorizzati a dichiarare il collegamento della lista provinciale con la candidatura di uno dei candidati alla carica di Presidente della Regione.

La dichiarazione di presentazione della lista provinciale deve indicare anche due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di effettuare le designazioni dei rappresentanti di lista, di cui si dirà al capitolo VI [Art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 1, ultimo comma, della medesima legge ed art. 33, primo comma, lettera e-bis), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni], di ricevere le comunicazioni e di proporre i ricorsi previsti dall'art. 10 della legge n. 108/68, nonché l'indicazione dei delegati alla presentazione delle liste provinciali ovvero dei presentatori, nel caso di esonero dalle sottoscrizioni, designati a dichiarare il collegamento con la candidatura di uno dei candidati alla carica di Presidente della Regione.

[Art. 1, comma 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]
[Art. 1, comma 12, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito, è da ritenere, per intuitive ragioni, che i delegati siano preferibilmente da scegliere fra i presentatori e non fra i candidati.
Nulla vieta, poi, che la scelta cada su persone che non siano presentatori. In caso di contemporaneo svolgimento di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali e del gruppo dei candidati per le elezioni provinciali.
L'indicazione, però, dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista non è un requisito essenziale della dichiarazione di presentazione della lista. Un'eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; essa avrà come conseguenza l'impossibilità di nominare propri rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale nonché di presentare ricorsi contro le decisioni di eliminazione della lista o di suoi candidati.

Per contro, la mancata dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Regione, da parte dei presentatori delle liste provinciali o dei delegati, comporta l'esclusione della lista.

[Art. 1, comma 12, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

§ 5. – Certificati attestanti che i presentatori della lista provinciale sono elettori della circoscrizione elettorale provinciale.

Per garantire che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione di una lista provinciale siano elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione elettorale provinciale e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista provinciale di

candidati sia corredata dei certificati che comprovino che i sottoscrittori si trovino in possesso del requisito di elettore di cui trattasi.

I certificati potranno essere anche collettivi, cioè redatti in unico atto, e dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti i presentatori delle liste.

[Art. 9, ottavo comma, n. 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108]

Il rilascio dei certificati predetti deve avvenire entro il termine perentorio di 24 ore dalla richiesta.

[Citato art. 9, ottavo comma, n. 1, l. 108/68]

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci, nel rilasciare tali certificati recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti; pertanto ciò deve essere assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'autorità governativa. I Prefetti dovranno, quindi, avvalersi, nel caso, della facoltà loro concessa dall'art. 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per inviare un commissario presso il comune inadempiente appena se ne manifesti la necessità, in maniera tale che i certificati possano essere rilasciati immediatamente.

§ 6. – Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista provinciale e dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle cause di incandidabilità.

Un altro documento da allegare alla lista provinciale è la dichiarazione con la quale ciascun candidato dichiara di accettare la candidatura nella lista provinciale medesima. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, per la quale non è richiesta alcuna formalità particolare, ciascun candidato rende, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445[4], una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235[4-bis]. Si allegano, a titolo esemplificativo, un modello di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista provinciale e un modello di dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità. [allegati nn. 4 e 4-bis]

[Art. 9, ottavo comma, n. 2), della legge 17 febbraio 1968, n. 108] [Artt.7 e 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235]

---

[4] Si riporta di seguito uno stralcio dell'art. 46 del d.P.R. 445/2000:

"Articolo 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a)-z) (omissis);

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb)-ee) (omissis)."

[4-bis] Si riporta di seguito l'art. 7 del d.lgs. 235/2012:

"Art. 7 Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316,

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato e autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [paragrafo 4, lettera c)]. Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Un medesimo candidato non può accettare la candidatura in più di tre circoscrizioni elettorali provinciali, né per liste provinciali aventi contrassegni diversi, né in più di due regioni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno; inoltre chi è Presidente o consigliere regionale in carica in una regione non può presentarsi come candidato in un'altra regione.

[Art. 9, settimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108]
[Art. 7, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni]

Qualora un candidato accetti più di tre candidature in liste provinciali sotto lo stesso simbolo, l'Ufficio centrale regionale provvederà – sentiti i rappresentanti di lista, ove siano stati designati – ad eliminare le candidature eccedenti ovvero le candidature presentate con contrassegni diversi rispetto alla prima in ordine di tempo.

Qualora il candidato accetti, nella circoscrizione elettorale provinciale, la candidatura in liste con contrassegni diversi, l'Ufficio centrale circoscrizionale provvederà ad eliminare le candidature presentate in eccedenza lasciando valida solo la prima.

Un candidato in lista/e provinciale/i può essere candidato anche alla carica di Presidente della Regione, purché quest'ultima candidatura sia collegata a tale/i lista/e provinciale/i.

Chiunque – nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura – esponga fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[Art. 87-bis del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Con riguardo all'età minima di ogni candidato, questi deve aver compiuto o compiere il 18º anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.

[Art. 2, comma 1, della legge regionale 2 dicembre 2016, n. 31]

§ 7. – Certificato attestante che i candidati della lista provinciale sono elettori di un comune della Repubblica.

L'atto di presentazione delle candidature deve essere, inoltre, corredato dei certificati attestanti che i candidati della lista provinciale sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.

[Art. 9, ottavo comma, n. 3), della legge 17 febbraio 1968, n. 108]

316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse."

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 5 per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle liste.

§ 8. – Contrassegno della lista provinciale.

Infine dovrà essere presentato, per ogni lista provinciale, un modello di contrassegno il quale sarà riprodotto sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione. Per fare in modo che l'Ufficio centrale circoscrizionale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori della lista provinciale dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o che possa facilmente confondersi con quello di un'altra lista presentata in precedenza o con quello notoriamente usato da partiti o gruppi politici cui siano estranei i presentatori medesimi. È poi da evitare, da parte di coloro che non ne siano autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista che riproducano simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento. È, inoltre, vietato l'uso di contrassegni nei quali siano riprodotti immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Vergine, dei Santi, ecc.); a pena di ricusazione, previo invito alla sostituzione, deve considerarsi vietato anche l'uso di simboli propri della Regione nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della stessa società.

[Art. 9, ottavo comma, n. 4), ultimo periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni] [Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]
[Art. 33, primo comma, lettera b), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in tre esemplari e potrà essere anche figurato; esso sarà riprodotto, sulle schede di votazione, con i colori del contrassegno presentato ai sensi dell'art. 9, ottavo comma, n. 4), della legge n. 108/68.

[Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]
[Art. 27, secondo comma, ultimo periodo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritte una da un cerchio del diametro di 10 centimetri (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altra da un cerchio del diametro di 3 centimetri (per la riproduzione sulla scheda di votazione).

[Art. 1 bis del decreto legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 2009, n. 26];
[Art. 1, comma 6, legge 108/1968];

in tal modo gli stessi presentatori avranno la possibilità di avere un'esatta e immediata cognizione di come risulterà il contrassegno da loro prescelto sulla scheda di votazione.
Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio. Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che vengano indicate la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.
È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno della lista provinciale, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su compact disc, nei formati «.jpeg» e «.pdf». Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine sia delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno, sia delle tonalità di colore. Resta inteso che il contrassegno consegnato su supporto informatico dovrà costituire una fedele riproduzione di quello formalmente acquisito su supporto cartaceo e successivamente ammesso.

§ 9. – Dichiarazione di collegamento della lista provinciale con un candidato alla carica di Presidente della Regione.

Nel paragrafo 4 [lettera D), ultimo periodo] è stato precisato che è necessario che le liste provinciali si colleghino – a pena di esclusione della lista – con uno dei candidati alla carica di Presidente della Regione [su questi ultimi si vedano i paragrafi 11, 12 e 13].

Pertanto:

a) per ogni lista provinciale i rispettivi presentatori o delegati alla presentazione devono dichiarare tale collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Regione;

b) la dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con un'analoga dichiarazione resa dal candidato alla carica di Presidente della Regione di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste.

[Art.1, commi 8, 12-14, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

Si allega a titolo esemplificativo uno schema di dichiarazione di collegamento [allegati n. 6 e n. 7].

§ 10. – Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature delle liste provinciali sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.

SEZIONE II
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE *

§ 11. – Elenco dei documenti necessari per presentare la candidatura alla carica di Presidente della Regione.

Per presentare la candidatura alla carica di Presidente della Regione la legge richiede che vengano presentati i documenti che qui di seguito si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

a) dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione;
b) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato alla carica di Presidente della Regione contenente la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
c) dichiarazione resa dal candidato alla carica di Presidente della Regione di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste e copia di un'analoga dichiarazione convergente resa da coloro che siano presentatori ovvero delegati a presentare le singole liste provinciali che formano il gruppo o che partecipano alla coalizione di liste;
[Art. 1, commi 8 e 12-14, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]
d) certificato attestante che il candidato alla carica di Presidente della Regione è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
e) dichiarazione attestante la situazione del candidato alla carica di Presidente della Regione rispetto alla condizione prevista dall'art. 1, comma 10, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17[5] [allegato 7 bis].

§ 12. – Presentazione della candidatura

Le candidature alla carica di Presidente della Regione sono presentate all'Ufficio centrale regionale nel rispetto delle forme e dei termini fissati dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 43/1995 e dall'articolo 9 della legge n. 108/1968.
[Art. 1, commi 5, 7 e 41, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

§ 13. – Dichiarazioni di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione.

La candidatura alla carica di Presidente della Regione deve essere presentata con un'apposita dichiarazione scritta. La legge non prevede una particolare formulazione per detta dichiarazione; sarà quindi sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.
Si allega uno schema di dichiarazione di presentazione che il presentatore, ove lo creda, potrà prendere a modello [allegato n. 2]

Per la dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione non è richiesta la sottoscrizione degli elettori, ai sensi dell'art. 1, comma 8, ultimo periodo, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17.

---

* Alla sezione I sono riportate le istruzioni concernenti la formazione e la presentazione delle liste provinciali.

[5] Art 1, comma 10, l.r. 17/2012: "*Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Regione chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi*".

La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione è effettuata dal soggetto sottoscrittore della dichiarazione di presentazione della candidatura, avente la qualità di elettore di un comune della regione, il quale può delegare uno o due soggetti a compiere il deposito della documentazione relativa alla candidatura.
La dichiarazione di presentazione deve essere accompagnata dalla dichiarazione, resa dallo stesso candidato, di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste. La dichiarazione di collegamento ha efficacia soltanto se convergente con un'analoga dichiarazione resa dai presentatori delle singole liste provinciali che formano il gruppo o che partecipano alla coalizione di liste con cui il candidato alla carica di Presidente della Regione ha dichiarato il collegamento.

Il collegamento della candidatura alla carica di Presidente della Regione deve essere effettuato con le singole liste provinciali, che fanno parte di un gruppo di liste provinciali[6] ovvero con una coalizione di liste[7]. Le liste provinciali sono ammesse se presenti, con il medesimo contrassegno, in almeno cinque circoscrizioni provinciali.

[Art. 1, comma 12, legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

[6] Costituiscono 'gruppo' le liste provinciali identificate dal medesimo contrassegno.

[7] La coalizione di liste è costituita da più gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo candidato Presidente.

CAPITOLO II

PRESENTAZIONE DELLE LISTE PROVINCIALI PRESSO GLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE PRESSO L' UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 14. – Premessa.

Ai candidati alla carica di Presidente della Regione si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi da 5 a 10 e 41 della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17, come di seguito trattati.

§ 15. – Modalità e termini per la materiale presentazione delle liste provinciali.

La presentazione delle liste provinciali - intesa come loro 'materiale' consegna all'autorità competente - è regolata dall'art. 1, commi da 11 a 17 e 41 della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17.
Le liste provinciali devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione elettorale provinciale, alla cancelleria del tribunale presso il quale ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge n. 108/1968 deve, a pena di esclusione, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Regione. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato alla carica di Presidente della Regione alla presentazione della sua candidatura.
[Art. 1, comma 12, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

Le liste provinciali devono essere presentate all'Ufficio centrale circoscrizionale dalle ore 8 del 30° giorno sino alle ore 12 del 29°giorno antecedente la data fissata per la votazione. Per rendere possibile la presentazione delle liste, la cancelleria del tribunale presso cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale resta aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20, il primo giorno, e dalle ore 8 sino alle ore 12, nel secondo giorno.
[Art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

§ 16. – Modalità e termini per la materiale presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione.

Le candidature alla carica di Presidente della Regione sono presentate alla cancelleria della corte d'appello del capoluogo di Regione presso la quale ha sede l'Ufficio centrale regionale dalle ore 8 del 30° giorno sino alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data fissata per la votazione.
Per rendere possibile la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione la cancelleria della corte d'appello presso la quale è costituito l'Ufficio centrale regionale resta aperta quotidianamente compresi i giorni festivi dalle ore 8 alle ore 20 il primo giorno, e dalle ore 8 sino alle ore 12 nel secondo giorno.
[Art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni; art. 1, comma 11, legge 43/1995]

§ 17. – Compiti delle cancellerie degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale al momento della presentazione delle liste.

Per ogni lista provinciale o candidatura alla carica di Presidente della Regione che venga depositata presso i rispettivi Uffici centrali deve essere redatto un verbale di ricevuta degli atti relativi alla lista o alla

candidatura medesima [un modello è riportato nell'allegato n. 8 per le liste provinciali e nell'allegato n. 9 per la candidatura alla carica di Presidente della Regione].

Il verbale di ricevuta degli atti deve essere redatto in due esemplari e sottoscritto sia dal cancelliere sia dal soggetto legittimato al deposito. Uno dei due esemplari sarà immediatamente consegnato al presentatore o delegato mentre l'altro verrà allegato agli atti da consegnare, rispettivamente, all'Ufficio centrale circoscrizionale per le liste provinciali e all'Ufficio centrale regionale per le candidature alla carica di Presidente della Regione.

Le cancellerie attribuiranno, provvisoriamente, a ciascuna lista provinciale o candidatura alla carica di Presidente della Regione un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione: questo ai soli fini della verbalizzazione in quanto, in seguito all'introduzione del sorteggio, tale numero è ininfluente per quanto attiene alla riproduzione dei contrassegni delle liste sui manifesti e sulle schede di votazione e al fine del relativo ordine di stampa sulle schede dei candidati alla carica di Presidente della Regione.

Nel verbale di ricevuta deve essere fatta menzione della lista provinciale dei candidati, del contrassegno, della designazione dei delegati della lista, dei delegati alla presentazione della lista medesima, del numero d'ordine provvisorio attribuito alla lista nel momento della presentazione nonché del giorno e dell'ora della presentazione.

Nel verbale di ricevuta della candidatura a Presidente della Regione deve esser fatta menzione del delegato al deposito della candidatura, ove previsto, dei delegati del candidato alla carica di Presidente della Regione, del numero d'ordine provvisorio attribuito alla candidatura nel momento del deposito, nonché del giorno e dell'ora della presentazione. Appare ancora raccomandabile che il verbale contenga l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati in maniera tale da evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

[Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni] [Art. 32, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati e le candidature alla carica di Presidente della Regione, i relativi allegati e il contrassegno o i contrassegni di lista neppure se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente. È, tuttavia, raccomandabile che il cancelliere non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come ad esempio l'eventuale mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della lista. Le cancellerie dei predetti Uffici centrali – immediatamente dopo aver ricevuto le singole liste e candidature alla carica di Presidente della Regione con i relativi documenti – dovranno farle rispettivamente pervenire all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale e all'Ufficio centrale regionale costituito presso la corte d'appello, per l'esame e le determinazioni di competenza.

CAPITOLO III

L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE, L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE E LE OPERAZIONI DI RISPETTIVA COMPETENZA IN ORDINE ALL'ESAME DELLE LISTE PROVINCIALI E DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE

§ 18. – Composizione dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.

L'Ufficio centrale circoscrizionale è costituito presso il tribunale nella cui giurisdizione si trova il comune capoluogo della provincia.

[Art. 8, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Inoltre presso la corte d'appello del capoluogo della regione è costituito l'Ufficio centrale regionale, il quale esercita le attribuzioni previste dal citato art. 8, terzo comma, della l. 108/68, nonché quelle stabilite dall'art. 1, comma 3, secondo periodo, e comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

[Art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Entrambi gli Uffici centrali sono composti da tre magistrati, uno dei quali svolge le funzioni di presidente, che vengono nominati dal rispettivo presidente. La costituzione dell'Ufficio centrale circoscrizionale deve avvenire entro il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (cioè entro il 42º giorno antecedente quello della votazione), mentre quella dell'Ufficio centrale regionale entro cinque giorni dalla medesima data (vale a dire entro il 40º giorno antecedente quello della votazione). La legge prevede l'aggregazione di altri magistrati all'Ufficio centrale circoscrizionale soltanto per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, quando esse siano in numero tale da non poter essere rapidamente esaminate.

[Art. 15, primo comma, n. 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108]

Niente è invece stabilito per la supplenza dei componenti di ciascun ufficio centrale per lo svolgimento di tutte le altre operazioni di competenza dell'ufficio medesimo (quali, ad esempio: esame delle liste dei candidati provinciali; completamento delle operazioni eventualmente non ultimate dalle sezioni; operazioni di riparto dei seggi fra le singole liste; proclamazione degli eletti). Sembra pertanto opportuno che, al momento della costituzione di ognuno dei due uffici centrali, siano nominati anche membri supplenti per il caso di assenza o di impedimento dei titolari e in numero adeguato a giudizio del presidente.

§ 19. – Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale in ordine all'esame delle candidature.

Prima di illustrare le varie operazioni che l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale devono compiere [art. 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni e art. 1, comma 15, legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17], si fa presente che dette operazioni debbono essere ultimate entro il termine improrogabile di ventiquattro ore successive alla scadenza del termine per la presentazione delle liste o delle candidature alla carica di Presidente della Regione.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale, per evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che sia stato possibile esaminare tutte le liste o candidature alla carica di Presidente della Regione presentate, vorranno considerare l'opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste e alle candidature man mano che queste saranno loro trasmesse dalla rispettiva cancelleria.

Le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e quelle dell'Ufficio centrale regionale per quanto riguarda rispettivamente l'esame delle liste e delle candidature sono le seguenti:

I. **Accertamento della data in cui sono state presentate le liste e le candidature**.
La prima operazione che gli Uffici centrali predetti devono compiere è quella di controllare se le liste o le candidature siano state presentate entro il termine previsto dalla legge cioè entro le ore 12 del 29º giorno antecedente quello della votazione.
[Art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]
Qualora dovessero accertare che una lista o una candidatura sia stata presentata oltre tale termine la dichiareranno non valida.
[Art. 10, primo comma, n. 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

II. **Verifica del numero dei presentatori di ogni lista provinciale**.
Gli Uffici centrali circoscrizionali controlleranno poi, per la parte di propria competenza, se il numero dei presentatori di ogni lista provinciale sia quello stabilito dalla legge, ridotto alla metà in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale.
[Art. 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni;] [Art. 1, commi 16 e 17, legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

A tale scopo gli Uffici centrali circoscrizionali effettueranno due verifiche:
- la prima consiste nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti ad essa eventualmente allegati nonché le dichiarazioni di elettori eventualmente impossibilitati a sottoscrivere o fisicamente impediti;
- la seconda nell'accertare la regolarità delle autenticazioni delle predette firme e se il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore di un comune della circoscrizione per le liste provinciali sia documentato dai relativi certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

Gli uffici dovranno depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore di un comune della circoscrizione elettorale provinciale non risulti documentato e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista depositata in precedenza.
Se, compiute tali verifiche, la lista risultasse presentata da un numero di elettori – che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate – inferiore a quello prescritto, essa dovrà essere ricusata. La lista dovrà parimenti essere dichiarata non valida qualora, dopo le anzidette verifiche, il numero dei presentatori dovesse risultare eccedente il limite massimo consentito dalla legge.

Nel caso di liste esonerate dalla sottoscrizione degli elettori l'Ufficio centrale circoscrizionale verifica:
- la sussistenza dei presupposti di legge previsti dall'art. 1, comma 16, della legge regionale 31 ottobre 2012, n.17;
- la regolarità delle autenticazioni delle firme.

III. **Esame di ogni lista e della posizione dei singoli candidati**.
La successiva operazione che gli Uffici centrali circoscrizionali dovranno compiere è quella dell'esame di ogni lista e della posizione dei singoli candidati in essa compresi. A tale scopo, essi effettueranno i seguenti controlli:

a) Controllo del numero dei candidati della lista.
L'operazione consiste nell'accertare da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, se la lista provinciale abbia un numero di candidati:

- corrispondente a due, se il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione elettorale provinciale è pari a uno o a due;

- non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale provinciale e non inferiore alla metà, con aumento e arrotondamento, in ogni caso, al numero pari superiore, se il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione è pari o superiore a tre.

Quando i candidati compresi nella lista siano in numero inferiore ai limiti stabiliti dalla legge regionale, la lista dovrà essere dichiarata esclusa.

[Art. 1, comma 11 bis, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

Se poi la lista contenga un numero di candidati superiore al numero prescritto, l'Ufficio provvederà a ridurla entro tale limite cancellando gli ultimi nominativi.

[Art. 10, primo comma, n. 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Le cancellazioni dei nomi dei candidati dalle liste che contengano un numero di candidati superiore al limite massimo prescritto non saranno necessarie se la lista si trovi ad essere ridotta al limite stesso in conseguenza delle cancellazioni effettuate in base alle operazioni di cui alle lettere b), c), d).

b) Controllo delle dichiarazioni di accettazione della candidatura, delle dichiarazioni di collegamento e delle relative accettazioni.

L'operazione consiste nel verificare se, per ciascuno dei candidati compresi nella lista provinciale, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura firmata dall'interessato e debitamente autenticata da uno dei soggetti indicati nel paragrafo 4 [lettera c)].

Occorrerà, inoltre, verificare che alle liste siano allegate le dichiarazioni di collegamento. Saranno dichiarate non valide le liste provinciali dei candidati per le quali manchino la prescritta dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Regione e la relativa convergente dichiarazione di collegamento del candidato alla carica di Presidente; altresì, sarà dichiarata non valida la candidatura alla carica di Presidente della Regione non accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con le singole liste provinciali, che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste, e dalle relative convergenti dichiarazioni di collegamento.

[Art. 1, commi 8 e 12, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

A tal fine, l'Ufficio centrale regionale:

- verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità delle liste presentate;
- invita i presentatori ad uniformare le liste entro le successive 24 ore, in caso di verificate difformità; tali difformità possono riguardare, in particolare, la dichiarazione di collegamento delle liste ovvero la mancata convergenza con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Regione o la mancata presentazione delle liste collegate in almeno 5 circoscrizioni con il medesimo contrassegno;
- esclude le liste, se i presentatori non le uniformano entro 24 ore dall'invito (*cfr. paragrafo 21*).

[Art. 1, comma 15, legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

Dovranno essere cancellati dalla lista provinciale i candidati a carico dei quali venga accertata la sussistenza di alcune delle condizioni previste dall'art. 7 del decreto legislative 31 dicembre 2012, n. 235, o per i quali manchi la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, oppure la stessa non sia completa.

[Art. 9, ottavo comma, della legge n. 108/68]
[Art. 10, primo comma, n. 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni] [Art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235]

Devono essere, altresì, dichiarate non ammesse le candidature alla carica di Presidente della Regione nei cui confronti venga accertata la sussistenza di alcune delle condizioni previste dall'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 o per le quali manchi la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, oppure la stessa non sia completa, o per le quali manchi la

prescritta dichiarazione di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste.

[Art. 9, ottavo comma, della legge n. 108/68]
[Art. 10, primo comma, n. 2), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni] [Art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235]

Dovrà essere accertato, inoltre, che le generalità dei candidati contenute nelle rispettive dichiarazioni di accettazione corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di ogni lista o di ogni candidatura alla carica di Presidente della Regione, disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati e per non incorrere in errori nella stampa dei manifesti.

c) Controllo dei certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

Gli Uffici centrali passeranno a verificare se per tutti i candidati nelle liste o alla carica di Presidente della Regione siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica. I candidati che non si trovino in possesso del predetto requisito e quelli per i quali non sia stata presentata la documentazione richiesta dovranno essere cancellati dalla lista o non ammessi alla carica di Presidente della Regione.

[Art. 10, primo comma, n. 3), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

d) Controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste.

Il controllo da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale si rende necessario al fine di procedere alla cancellazione, da una lista, dei nomi dei candidati compresi in un'altra lista presentata in precedenza nella stessa circoscrizione elettorale provinciale.

[Art. 10, primo comma, n. 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Se, per effetto di una delle cancellazioni di cui alle lettere b), c), d), la lista che contenga un limitato numero di candidati venga a ridursi al di sotto del minimo prescritto, essa dovrà essere dichiarata non valida.

IV. **Esame dei contrassegni di lista**.

Gli Uffici centrali circoscrizionali dovranno esaminare i contrassegni delle liste provinciali.

[Art. 10, primo comma, n. 1), della legge n. 108/68]

Gli Uffici centrali circoscrizionali dovranno ricusare:

- i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici o con quello di un'altra lista presentata in precedenza;
- i contrassegni riproducenti simboli od elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate;
- i contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa;
- i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie (per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili), come tali vietate a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione (Consiglio di Stato, V Sez., sent. 6 marzo 2013, n. 1354 e n. 1355) e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni;
- i contrassegni che utilizzano denominazioni e /o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza apposite autorizzazione all'uso da parte di detta società.

Ricusato un contrassegno, gli Uffici centrali circoscrizionali per le liste provinciali dovranno darne immediata comunicazione ai delegati della lista il cui contrassegno viene ricusato, invitando i delegati medesimi a presentare un contrassegno diverso non più tardi delle ore 9 del mattino

successivo al giorno entro il quale l'Ufficio deve ultimare l'esame delle liste. Se il nuovo contrassegno non verrà presentato o se esso non risponderà alle condizioni previste dalla legge, la lista sarà senz'altro ricusata.

V. **Comunicazioni tra l'Ufficio centrale regionale e gli Uffici centrali circoscrizionali ai fini del collegamento delle liste con le candidature alla carica di Presidente della Regione**.

L'Ufficio centrale regionale, dopo aver ammesso le candidature alla carica di Presidente e dopo aver acquisito le necessarie comunicazioni dagli Uffici centrali circoscrizionali, comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno cinque circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno collegate a ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione.
[Art. 1, comma 9, legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

§ 20. – Presentazione delle liste provinciali plurinominali seguendo l'ordine dell'alternanza di genere e nel rispetto della quota di lista per la promozione della rappresentanza di genere

L'Ufficio centrale circoscrizionale, ai fini dell'ammissione della lista, verifica, altresì, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 11, della legge regionale 31 ottobre 2012, n.17, ai sensi del quale le liste provinciali plurinominali, a pena di esclusione, devono essere **presentate** seguendo l'ordine dell'alternanza di genere e nel rispetto del principio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c bis), della legge 165/2004 [cfr. Sezione I, par. 3].

§ 21. – Decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale. Comunicazioni ai delegati di lista e ai delegati dei candidati alla carica di Presidente della Regione.

I delegati di ciascuna lista o dei candidati alla carica di Presidente della Regione possono prendere cognizione delle contestazioni e delle modificazioni apportate dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dall'Ufficio centrale regionale entro la stessa sera.
[Art. 10, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni; art. 1, comma 11, l. 43/95; art. 1, comma 5, legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale torneranno a riunirsi il giorno successivo alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate o i delegati dei candidati alla carica di Presidente della Regione, per ammettere ed esaminare nuovi documenti o, per le liste provinciali, un nuovo contrassegno e per adottare, seduta stante, le decisioni conclusive sui casi controversi.
Le decisioni dei predetti Uffici devono essere comunicate ai delegati di lista o dei candidati alla carica di Presidente della Regione nella stessa giornata.
Poiché la comunicazione viene effettuata ai fini di un'eventuale impugnativa delle decisioni di esclusione di liste o di candidature, si ritiene, malgrado la legge niente stabilisca in proposito, che le decisioni vengano notificate per mezzo di ufficiale giudiziario.

§ 22. – Trasmissione delle liste all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi previste dall'art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Non è consentito presentare una stessa candidatura nelle liste provinciali in più di tre circoscrizioni elettorali provinciali, sempre che siano sotto lo stesso simbolo.
[Art. 9, settimo comma, primo periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Per rendere effettivo il divieto, la stessa norma prescrive che l'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine per presentare le liste dei candidati, deve inviare le liste stesse

all'Ufficio centrale regionale, costituito ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della legge n. 108/68, al fine di decidere su eventuali ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidature.

Per la cancellazione delle candidature eccedenti il limite su indicato e per il divieto di presentazione della stessa candidatura in liste provinciali che abbiano un diverso contrassegno, si ritiene che l'Ufficio centrale regionale debba seguire l'analogo criterio della priorità nella presentazione della lista previsto per le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

A tal fine si rende necessario che gli Uffici centrali circoscrizionali, nel trasmettere le liste dei candidati, comunichino anche, per ciascuna lista, il giorno e l'ora in cui le medesime liste sono state presentate.

Sempre entro 12 ore dalla scadenza del termine per presentare le liste dei candidati, l'Ufficio centrale circoscrizionale invia le liste all'Ufficio centrale regionale anche per la verifica delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 1, comma 15, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17, in particolare rispetto alla dichiarazione di collegamento delle liste (convergenza con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Regione; presentazione delle liste collegate in almeno 5 circoscrizioni con il medesimo contrassegno).

§ 23. – Sospensione delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale preposti all'ammissione delle candidature.

Compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in ordine alle liste o candidature alla carica di Presidente della Regione presentate e comunicate ai delegati le decisioni adottate, gli Uffici centrali di cui al presente paragrafo sospendono le loro operazioni. Contro le decisioni negative di detti Uffici i delegati possono ricorrere, entro 24 ore dalla comunicazione di cui al precedente paragrafo, all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi di cui all'art. 8, terzo comma, della citata legge n. 108/68. L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale preposti all'ammissione delle candidature proseguiranno nell'espletamento dei compiti loro affidati dalla legge appena sarà scaduto il termine per presentare i ricorsi, vale a dire dopo 24 ore dalla notificazione della loro ultima decisione, solamente qualora non siano stati presentati ricorsi.

Se invece siano stati presentati ricorsi, detti Uffici riprenderanno le operazioni in ordine alle liste dei candidati o alle candidature alla carica di Presidente della Regione solo quando saranno state assunte le decisioni sui ricorsi medesimi.

CAPITOLO IV

OPERAZIONI DELL' UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELL' UFFICIO CENTRALE REGIONALE IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI RICORSI O DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER RICORRERE

§ 24. – Operazioni in ordine alle liste dei candidati.

Vengono indicate qui di seguito le operazioni che gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale devono compiere, rispettivamente, in ordine alle liste provinciali e alle candidature alla carica di Presidente della Regione (solamente dopo che sia trascorso il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi ovvero appena abbiano ricevuto la comunicazione o, rispettivamente, emesso le decisioni definitive, qualora siano stati presentati ricorsi).

I. Numerazione delle liste provinciali e delle candidature alla carica di Presidente della Regione secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale (tenendo presenti le eventuali decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108) provvederanno rispettivamente ad assegnare un numero progressivo a ciascuna lista provinciale e a ciascuna candidatura alla carica di Presidente della Regione mediante sorteggio che dovrà essere effettuato alla presenza dei delegati di lista e di candidato appositamente convocati.
A tal fine, l'Ufficio centrale regionale effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente della Regione ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli Uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti.
[Art. 11, primo comma, n. 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]; [Art. 1 comma 9, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

L'Ufficio centrale circoscrizionale, acquisito l'ordine del sorteggio delle candidature alla carica di Presidente della Regione rinumererà tutte le liste provinciali (assegnando ad ogni lista un numero diverso) partendo dalla lista o dalle liste collegate con il candidato alla carica di Presidente della Regione sorteggiata con il numero 1, per finire con la lista o le liste provinciali collegate con il candidato alla carica di Presidente della Regione avente il numero più alto (considerando, ovviamente, all'interno di ciascuna 'coalizione', l'ordine delle liste provinciali quali risultano dal rispettivo sorteggio). Quanto sopra determinerà il numero di sorteggio definitivo in base al quale le candidature alla carica di Presidente della Regione e le liste provinciali saranno riportate nel manifesto recante le candidature e nelle schede elettorali.

II. Assegnazione di un numero ai singoli candidati di ciascuna lista provinciale.

La numerazione dei singoli candidati di ciascuna lista provinciale viene fatta secondo l'ordine in cui essi sono stati compresi nella lista.
[Art. 11, primo comma, n. 2), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

L'operazione è conclusiva rispetto a quelle previste per l'ammissione di ciascuna lista in quanto viene eseguita dopo che tutti i rilievi siano stati fatti, dopo che tutti i motivi per l'eventuale cancellazione dei candidati siano stati presi in esame e dopo che gli eventuali ricorsi contro le esclusioni di candidati siano stati decisi.

Essa può importare quindi l'assegnazione ai candidati di un numero diverso da quello indicato all'atto della presentazione della lista, pur rimanendo invariato l'ordine di elencazione dei candidati nella lista stessa.
L'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai singoli candidati è necessaria ai fini dell'assegnazione dei seggi nell'ambito di ciascuna lista nel caso di parità di cifra individuale fra più candidati della lista medesima.

III. Comunicazione ai delegati di lista e ai delegati dei candidati alla carica di Presidente della Regione delle definitive determinazioni adottate.

Compiute le operazioni illustrate nei punti precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale provvederanno a comunicare ai delegati le definitive decisioni, cioè: numero d'ordine attribuito alla lista e numero d'ordine assegnato a ciascuno dei candidati compresi nella lista medesima, numero d'ordine assegnato a ciascuno dei candidati alla carica di Presidente della Regione.

[Art. 11, primo comma, n. 3), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni; art. 1, comma 11, l. 43/95; art. 1, comma 5, legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

IV. Impugnazione, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale.

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere **in sede giurisdizionale** dinanzi al giudice amministrativo avverso i provvedimenti di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale, si ritiene opportuno segnalare le importanti innovazioni introdotte dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 129, che disciplina il giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni regionali.
Secondo tale norma, **i provvedimenti immediatamente lesivi** del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni regionali sono impugnabili **innanzi al tribunale amministrativo regionale** competente **nel termine di tre giorni** dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

Entro tale termine il ricorso deve essere, a pena di decadenza:
a) **notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore**, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;
b**) depositato presso la segreteria** del tribunale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

Le parti, ove stiano in giudizio personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dai pubblici elenchi, devono indicare, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie. La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:
a) **notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore,** esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le parti costituite
nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi;
b) **depositato in copia presso il tribunale** amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;
c) **depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato**, che provvede a pubblicarlo nel sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.
Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni che regolano il primo grado.

Si evidenzia come nei giudizi di cui sopra non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2 dello stesso Codice del processo amministrativo. Pertanto, il giorno di sabato **non** è considerato festivo ai fini della decorrenza dei termini decadenziali; **non** viene ammessa, neppure in casi eccezionali, quando la produzione nel termine di legge risulti estremamente difficile, la presentazione tardiva di memorie o documenti; i termini processuali **non** sono sospesi nel periodo 1º agosto - 15 settembre di ciascun anno.

Si ricorda, infine, che, come espressamente previsto dall'articolo 129, comma 2, **gli atti diversi dai provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni, sono impugnabili soltanto alla conclusione del procedimento elettorale**, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

§ 25. – Stampa delle schede di votazione e stampa dei manifesti con le liste dei candidati.

Appena completate tutte le formalità relative all'esame ed all'ammissione delle liste dei candidati e delle candidature alla carica di Presidente della Regione, gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale dovranno comunicare alla Regione le liste definitivamente ammesse con l'indicazione dei relativi contrassegni e le candidature alla carica di Presidente della Regione ammesse affinché venga provveduto ai seguenti adempimenti:

[Art. 11, primo comma, n. 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

a) stampa delle schede di votazione;
b) stampa del manifesto con le candidature alla carica di Presidente della Regione e con le liste provinciali della circoscrizione elettorale provinciale.

Nella parte superiore del manifesto – del quale, a titolo indicativo, si unisce un modello [allegato n.

10] – le candidature alla carica di Presidente della Regione saranno riportate secondo l'ordine di precedenza loro spettante in base al numero assegnato a ciascun candidato ammesso dal sorteggio effettuato a livello regionale dall'Ufficio centrale regionale.

Nella parte inferiore del manifesto le liste provinciali saranno riportate, in corrispondenza del collegato candidato alla carica di Presidente della Regione secondo l'ordine del rispettivo sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

§ 26. – Comunicazione, ai sindaci dei comuni, dei candidati alla carica di Presidente della Regione e delle liste provinciali ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

La Regione, in accordo con le Prefetture, provvede con successive disposizioni a dare indicazioni circa le modalità con cui saranno comunicate ai sindaci dei comuni le liste provinciali e le candidature alla carica di Presidente della Regione ammesse, affinchè si proceda con gli adempimenti di competenza delle giunte comunali in ordine all'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

[Art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni]

§ 27. – Comunicazione ai comuni dell'elenco dei delegati di lista e dei delegati designati dai candidati alla carica di Presidente della Regione.

Gli Uffici di cui al precedente paragrafo devono, infine, comunicare ai sindaci dei comuni, compresi rispettivamente nella circoscrizione elettorale provinciale e nella regione, l'elenco dei delegati di ciascuna lista provinciale e dei candidati alla carica di Presidente della Regione entro il giovedì precedente la data della votazione.

[Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni] [Art. 35, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570]

Se qualche dichiarazione di presentazione di lista o di candidatura alla carica di Presidente della Regione non contenga la specificazione dei delegati, gli Uffici in parola ne dovranno fare espressa menzione nella comunicazione che invieranno ai comuni.

CAPITOLO V

I RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 28. – Decisioni che possono essere impugnate.

Nei capitoli precedenti si è accennato al fatto che l'art. 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, riconosce ai delegati di lista la facoltà di proporre ricorso contro le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali.
Le decisioni dei ricorsi da parte dell'Ufficio centrale regionale sono atti definitivi; inoltre non tutte le decisioni possono essere impugnate.
Il legislatore ha voluto evitare che le liste o le candidature possano essere escluse indebitamente dalla competizione elettorale. Le decisioni degli Uffici predetti che possono essere impugnate sono esclusivamente quelle che importano un'eliminazione di liste o di singole candidature.

[Art. 10, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Per quanto riguarda i ricorsi presentati contro le decisioni che riguardino le candidature alla carica di Presidente della Regione si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 10 della legge n. 108 e successive modificazioni intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.

[Art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]
[Art. 1, comma 7, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

§ 29. – Persone legittimate a presentare ricorso.

I ricorsi possono essere proposti soltanto dai delegati di lista o dai delegati designati dal candidato alla carica di Presidente della Regione.

[Art. 10, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni; art. 1, comma 5, legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

L'impugnativa è limitata alle sole decisioni con cui sono state eliminate le candidature alla carica di Presidente della Regione, liste di candidati oppure singoli candidati; pertanto gli unici soggetti legittimati a ricorrere sono i delegati.

§ 30. – Termine e modalità per presentare i ricorsi.

I ricorsi devono essere presentati entro 24 ore dall'avvenuta comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

[Art. 10, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Nel paragrafo 20 è stato suggerito di comunicare le decisioni a mezzo di ufficiale giudiziario.
I ricorsi debbono essere redatti in esenzione dalle imposte di bollo come tutti gli atti che riguardano il procedimento elettorale [paragrafo 9]; essi debbono essere depositati entro l'anzidetto termine e a pena di decadenza nella cancelleria del tribunale in cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.
Il ricorso deve essere sottoscritto dai delegati di lista.

§ 31. – Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale.

I ricorsi presentati debbono essere immediatamente esaminati dai rispettivi Uffici centrali circoscrizionali in modo tale che questi possano redigere le proprie deduzioni.
Compiuto l'anzidetto esame, i ricorsi, nella stessa giornata in cui sono stati depositati, debbono essere inviati, a mezzo di un corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione previste dall'art. 8, terzo comma, della legge n. 108/68 e corredati delle anzidette deduzioni.

[Art. 10, settimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

§ 32. – Decisioni dell'Ufficio centrale regionale nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 8, terzo comma, della legge n. 108/68 – Comunicazione delle decisioni.

L'Ufficio centrale regionale decide sui ricorsi inviatigli entro due giorni dalla loro ricezione.
[Art. 10, ottavo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Adottate le proprie decisioni, l'Ufficio centrale regionale le comunica nelle 24 ore successive sia ai ricorrenti sia agli Uffici centrali circoscrizionali dai quali sono pervenuti.
[Art. 10, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Per quanto riguarda le comunicazioni agli Uffici predetti, si suggerisce di far precedere l'invio della copia della decisione da una comunicazione telegrafica o via fax al fine di mettere in grado gli Uffici medesimi di compiere, senza eccessiva perdita di tempo, le conseguenti operazioni previste dalla legge e illustrate nel capitolo quarto.

CAPITOLO VI

DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE PROVINCIALI E DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE

§ 33. – Compiti dei delegati di lista e dei delegati dei candidati alla carica di Presidente della Regione.

La dichiarazione di presentazione della lista provinciale e delle candidature alla carica di Presidente della Regione deve contenere anche l'indicazione di due delegati, i quali sono autorizzati a designare – personalmente o per mezzo di persone da loro autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio – i rappresentanti di lista presso ogni seggio, presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale nell'esercizio dei poteri di ammissione delle liste e delle candidature alla carica di Presidente della Regione.

[Art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]
[Art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43; art. 1, comma 5, legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

La designazione dei rappresentanti di lista o del candidato alla carica di Presidente della Regione non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto viene fatta nell'interesse della lista o del candidato rappresentati: infatti i rappresentanti non fanno parte integrante dell'ufficio elettorale ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste o candidati contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

§ 34. – Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti delle liste provinciali e dei rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Regione.

Nel silenzio della legge n. 108/68, per la designazione dei rappresentanti di lista o del candidato alla carica di Presidente della Regione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

[Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Pertanto la designazione dei rappresentanti delle liste provinciali e dei rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Regione va fatta con una dichiarazione redatta su carta libera e la firma dei delegati che effettuano la designazione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [paragrafo 4, lettera c)].

La designazione dei rappresentanti può essere fatta anche per mezzo di persone che siano state a ciò espressamente autorizzate, con dichiarazione autenticata da notaio, dai delegati medesimi. In tal caso il notaio, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita autorizzazione, dà atto che i delegati di lista o del candidato alla carica di Presidente hanno esibito il verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria, rispettivamente, del tribunale e della corte d'appello del capoluogo della regione all'atto del deposito della lista dei candidati o della candidatura alla carica di Presidente della Regione.
Tale facoltà è stata prevista dal legislatore nella considerazione che i delegati (due, come si è detto, per ogni circoscrizione elettorale provinciale e due per tutta la regione) non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero opportunamente essere incaricate di svolgere, presso le singole sezioni, la funzione di rappresentante di lista o del candidato alla carica di Presidente della Regione; essi si avvarranno, nei singoli comuni, di propri fiduciari i quali possono effettuare la scelta in loro nome.
Per svolgere il loro compito, i delegati della lista provinciale e i delegati del candidato alla carica di Presidente della Regione debbono dimostrare la loro qualifica esibendo la copia del predetto verbale di ricevuta.

Ai fini dell'autenticazione della designazione dei rappresentanti di lista e dei candidati alla carica di Presidente della Regione le persone autorizzate come sopra potranno anche esibire – ai pubblici ufficiali che procedono all'autenticazione medesima – una copia notarile della ricevuta rilasciata all'atto del deposito della lista o della candidatura alla carica di Presidente della Regione.
Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista e dei candidati alla carica di Presidente della Regione presso le sezioni elettorali devono essere successivamente consegnate, dal segretario comunale, ai singoli presidenti di seggio, è preferibile che le medesime vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare tali rappresentanti.
Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già precisate, per quante saranno le sezioni presso le quali i rappresentanti siano stati designati.
Nel caso di contemporaneità di più elezioni, poiché le medesime persone possono essere designate quali delegati [paragrafo 4, lettera d)], questi ultimi potranno provvedere con un solo atto a designare i rappresentanti presso i seggi e presso gli altri uffici elettorali con riferimento a tutte le consultazioni che si svolgeranno nella stessa data.
Non è previsto il caso in cui i delegati non sappiano o non possano firmare; è però del tutto improbabile che ciò si verifichi. Comunque, ove si verifichi un'evenienza del genere, si dovrà fare utilizzare la procedura prevista dall'art. 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni [paragrafo 4, lettera b), secondo periodo].
Le designazioni dei rappresentanti presso ciascuna sezione debbono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

§ 35. – Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista. Termini.

La designazione dei rappresentanti di lista e dei candidati alla carica di Presidente della Regione è fatta in uffici diversi a seconda degli uffici elettorali presso i quali i rappresentanti stessi debbano svolgere il loro compito.

a) *Rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione*.
La designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione può essere fatta:
[Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni] [Art. 35 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

1 al segretario del comune entro il venerdì precedente il giorno della votazione.
Il segretario comunale controllerà le regolarità delle designazioni accertando che le medesime siano firmate dai delegati compresi nell'elenco che l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale – preposti all'ammissione delle candidature rispettivamente per le liste provinciali e per la carica di Presidente della Regione – abbiano fatto pervenire al sindaco [paragrafo 26] e le farà consegnare ai presidenti delle rispettive sezioni prima dell'insediamento dei seggi.
Il presidente di seggio verificherà la regolarità degli atti di designazione di ciascun rappresentante e la qualità di coloro che tali designazioni avranno fatto (delegati ovvero persone da essi autorizzate in forma autentica con atto notarile);

2 direttamente al presidente di ciascun seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, oppure la mattina della domenica purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione.
Per tale ipotesi, il sindaco deve consegnare al presidente dell'ufficio elettorale di ogni sezione – contemporaneamente agli oggetti e agli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio – l'elenco dei delegati delle liste provinciali e dei delegati dei candidati alla carica di Presidente della Regione per i quali non siano stati ancora designati i rappresentanti.

Il presidente di seggio verificherà che gli atti di designazione siano regolari, com'è stato precisato nel precedente n. 1).

b) *Rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Regione presso l'Ufficio centrale regionale*.
La designazione dei rappresentanti rispettivamente presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale deve essere presentata alla cancelleria del tribunale o della corte d'appello in cui ciascun ufficio ha la propria sede, la quale ne rilascia ricevuta [allegato n. 11, allegato n. 11-bis, allegato n. 12 , allegato n. 12-bis].
La legge non stabilisce alcun termine entro il quale presentare tali designazioni; si ritiene però – in analogia con quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione – che i delegati possano provvedervi sino al momento in cui hanno inizio le operazioni di competenza dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.

§ 36. – Requisiti dei rappresentanti di lista o del candidato alla carica di Presidente della Regione.
La legge non fa alcun cenno ai requisiti dei rappresentanti di lista. Tuttavia, considerato il compito loro affidato dalla legge, si ritiene che essi debbano essere elettori e saper leggere e scrivere.
Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante. Nel caso di contemporaneo svolgimento di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, è consentito che lo stesso elettore sia designato rappresentante per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali e rappresentante del gruppo dei candidati per le elezioni provinciali presso lo stesso seggio.
In tal caso, comunque – al fine di consentire al rappresentante di esprimere il proprio voto per tutte le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso la quale egli svolge l'incarico a norma dell'art. 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 – si suggerisce che i rappresentanti vengano scelti tra gli elettori dell'organo da eleggere avente l'ambito territoriale più ristretto (ad esempio, in caso di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, il rappresentante presso il seggio deve essere elettore della circoscrizione amministrativa).
Se – all'atto della presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione o delle liste di candidati per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, e del gruppo dei candidati per le elezioni provinciali – siano stati designati delegati diversi per ciascun tipo di elezione, sarà opportuno che tali delegati prendano preventivi accordi per designare la stessa persona sia come rappresentante per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali che come rappresentante di gruppo per le elezioni provinciali per evitare un eccessivo affollamento presso i seggi.

ALLEGATI

Allegato n. 1
Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia
Modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati

Allegato n. 1-bis
Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia
Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati

Allegato n. 1-ter
Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia
Modello di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati esonerata dalla sottoscrizione degli elettori ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17

Allegato n. 2
Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia
Modello di dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione

Allegato n. 3
Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia
Modello di verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per l'elettore che eventualmente non sappia o non possa sottoscrivere

Allegato n. 4
Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia
Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale in una lista provinciale

Allegato n. 4-bis
Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia
Modello di dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità alla carica di consigliere regionale in una lista provinciale

Allegato n. 5
Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia
Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione

Allegato n. 5-bis
Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia
Modello di dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità alla carica di Presidente della Regione

Allegato n. 6
Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia
Modello di dichiarazione per il collegamento della lista provinciale con la candidatura alla carica di Presidente della Regione

Allegato n. 7
Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia
Modello di dichiarazione del candidato alla carica di Presidente della Regione per il collegamento con le singole liste provinciali

Allegato n. 7-bis
Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia
Modello di dichiarazione attestante la situazione del candidato alla carica di Presidente della Regione rispetto alla condizione prevista dall'art. 1, comma 10, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17

Allegato n. 8
Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia
Modello di verbale di ricevuta di una lista provinciale di candidati rilasciato dalla cancelleria dell'ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia

Allegato n. 9
Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia
Modello di verbale di ricevuta della candidatura alla carica di Presidente della Regione rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di regione

Allegato n. 10
Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia
Modello del manifesto con i candidati alla carica di Presidente della Regione e le liste provinciali dei candidati

Allegato n. 11
Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia
Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista provinciale di candidati presso l'ufficio centrale circoscrizionale

Allegato n. 11-bis
Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia
Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una lista provinciale di candidati presso l'ufficio centrale circoscrizionale

Allegato n. 12
Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia
Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di un candidato alla carica di Presidente della Regione presso l'ufficio centrale regionale

Allegato n. 12-bis
Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia
Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di un candidato alla carica di Presidente della Regione presso l'ufficio centrale regionale

Allegato n. 13
Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia

Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato a consigliere regionale o a Presidente della Regione

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione

Lombardia

MODELLO DI ATTO PRINCIPALE (*)

DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE

DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

[Art. 1, commi 5 e da 11 a 17, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17; art. 9, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

(*) Nell'allegato1-bis è riportato il modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati per le elezioni regionali.

Contrassegno della lista provinciale di candidati

Modello di atto principale
di una dichiarazione di presentazione
di una lista provinciale di candidati

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
DI DOMENICA 4 MARZO 2018

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali dei comuni della provincia di..... , nel numero di ..... risultante dalle firme[1] debitamente autenticate[2] contenute in questo foglio ed in numero ..... atti separati[3] nonché da numero ..... dichiarazioni rese nelle forme indicate dall'art. 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,

dichiarano di presentare,

per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Lombardia che avrà luogo domenica 4 marzo 2018, nella circoscrizione elettorale della provincia di ..... , una lista provinciale di numero ..... candidati alla carica di consigliere regionale nelle persone e nell'ordine sottoindicato.

[1] Le firme degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati devono essere apposte su appositi moduli, sui quali debbono essere riportati: il contrassegno della lista provinciale di candidati; il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascun candidato; il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascuno dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista provinciale di candidati; dev'essere indicato anche il comune nelle cui liste elettorali ogni elettore che sottoscrive dichiara di essere iscritto [art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni].

[2] Le firme dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista provinciale di candidati devono essere autenticate da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

[3] Nell'allegato 1-bis è riportato il modello di atto separato di dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati.

La lista provinciale dei candidati di seguito riportata – della quale i sottoscritti dichiarano di aver preso visione – è contraddistinta dal seguente contrassegno:

.....

.....

CANDIDATI DELLA LISTA PROVINCIALE

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1.....	.....
2.....	.....
3.....	.....
4.....	.....
5.....	.....
6.....	.....
7.....	.....
8.....	.....
9.....	.....
10.....	.....
11.....	.....
12.....	.....
13.....	.....
14.....	.....
15.....	.....
16.....	.....
17.....	.....
18.....	.....
19.....	.....
20.....	.....
21.....	.....
22.....	.....
23.....	.....
24.....	.....
25.....	.....
26.....	.....
27.....	.....
28.....	.....
29.....	.....
30.....	.....
31.....	.....
32.....	.....

I sottoscritti delegano il sig. ..... ,
nato a ..... il .....19.....
e domiciliato in……......,
ed il sig. .....,
nato a ..... il ..... 19.....
e domiciliato in ..... , i quali possono assistere, su convocazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista provinciale di candidati ammessa ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso il medesimo Ufficio centrale circoscrizionale.

Delegano, altresì, il sig. ..... ,
nato a ..... il .....19..... e
domiciliato in……..... , a depositare la presente lista provinciale e a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Regione; in sua sostituzione, delegano, per il compimento dei medesimi atti, il sig. .....,
nato a ..... il ..... 19.....
e domiciliato in ..... ,

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per l'elezione del Consiglio regionale di cui trattasi, nessun'altra dichiarazione di presentazione di altra lista provinciale di candidati.

A corredo della presente dichiarazione, uniscono:

a) numero ..... certificati, dei quali numero ..... collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori della lista provinciale nelle liste elettorali dei comuni della provincia di..... ;

b) numero ..... dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate ed autenticate;

c) numero ..... dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità alla carica di consigliere regionale;

d) numero ..... certificati attestanti che i candidati della lista provinciale alla carica di consigliere regionale sono elettori di un comune della Repubblica;

e) dichiarazione di collegamento della presente lista provinciale di candidati con uno dei candidati alla carica di Presidente della Regione;

f) copia della dichiarazione di collegamento, resa dal candidato alla carica di presidente della Regione**,** firmata ed autenticata;

g) dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso;

h) modello del contrassegno della lista provinciale, in due dimensioni ed in triplice esemplare per ciascuna dimensione.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il sig. ..... , dimorante in ..... .

..... , addì ..... 20….. .

(Seguono le sottoscrizioni dei presentatori della lista provinciale dei candidati)

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO per l'elezione del Consiglio regionale di cui trattasi NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono ..... con sede in ..... [4].
Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo modalità a ciò strettamente collegate.
I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

[4] Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

AUTENTICAZIONE [5]
DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA
DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA
LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n. .....), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

[indicare il numero in cifre e in lettere]

..... , addì ..... 20 .....

Timbro

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

……
……
……

[5] Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia

MODELLO DI ATTO SEPARATO (*)

DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE

DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

[Art. 1, commi 5 e da 11 a 17, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17; Art. 9, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.]

(*) Nell'allegato 1 è riportato il modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati per le elezioni regionali.

Contrassegno della lista provinciale di candidati

ALLEGATO N. 1 - BIS

Modello di atto separato
di una dichiarazione di presentazione di una lista
provinciale di candidati

ATTO SEPARATO
DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

DI DOMENICA 4 MARZO 2018

ELENCO n. ..... dei sottoscrittori della lista provinciale recante il contrassegno .....
.....
per l'elezione, nella circoscrizione elettorale della provincia di ..... ,
di numero ..... consiglieri regionali, che si svolgerà domenica 4 marzo 2018

CANDIDATI DELLA LISTA PROVINCIALE

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1……	……,
2……	……,
3……	……,
4……	……,
5……	……,
6……	……,
7……	……,
8……	……,
9……	……,
10……	……,
11……	……,
12……	……,
13……	……,
14……	……,
15……	……,
16……	……,
17……	……,
18……	……,
19……	……,
20……	……,
21……	……,
22……	……,
23……	……,
24……	……,
25……	……,
26……	……,
27……	……,
28……	……,
29……	……,
30……	……,
31……	……,
32……	……,

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO per l'elezione del Consiglio regionale di cui trattasi NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono ..... con sede in ..... [1].

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo modalità a ciò strettamente collegate.

I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

1 – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

All. n. 1-bis

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO per l'elezione del Consiglio regionale di cui trattasi NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono ..... con sede in ..... [1].

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo modalità a ciò strettamente collegate.

I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

1 Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO per l'elezione del Consiglio regionale di cui trattasi NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono ..... con sede in ..... [1].

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo modalità a ciò strettamente collegate.

I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome	Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati. (Segue)

1 Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

AUTENTICAZIONE [2]

DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [3], certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n. .....), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

[indicare il numero in cifre e in lettere]

..... , addì ..... 20 .....

Timbro

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

……

……

……

2 Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

3 Prima dell'art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000 le stesse modalità di autenticazione delle sottoscrizioni erano disciplinate dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione

Lombardia

MODELLO DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI ESONERATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 16, DELLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2012, N. 17

ALLEGATO N. 1 - Ter

Modello di dichiarazione di presentazione
di una lista provinciale di candidati
esonerata dalla sottoscrizione degli elettori

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI
ESONERATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 16, DELLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2012, N. 17

PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
DI DOMENICA 4 MARZO 2018

Il sottoscritto ……,
nella qualità di ……[1]

dichiara di presentare,

per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Lombardia che avrà luogo domenica 4 marzo 2018, nella circoscrizione elettorale della provincia di ..... , una lista provinciale di numero ..... candidati alla carica di consigliere regionale nelle persone e nell'ordine sottoindicato.

La lista provinciale dei candidati di seguito riportata è contraddistinta dal seguente contrassegno:

.....

.....

[1] Indicare la qualità della persona in base alla quale è sottoscritta la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che è esonerata dalla sottoscrizione degli elettori, ai sensi del comma 16 dell'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17. Si veda al riguardo la lettera A-bis), pag. 7, paragrafo 4, sezione I, capitolo I, delle Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature a cura della Regione Lombardia.

CANDIDATI DELLA LISTA PROVINCIALE

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1……	……,
2……	……,
3……	……,
4……	……,
5……	……,
6……	……,
7……	……,
8……	……,
9……	……,
10……	……,
11……	……,
12……	……,
13……	……,
14……	……,
15……	……,
16……	……,
17……	……,
18……	……,
19……	……,
20……	……,
21……	……,
22……	……,
23……	……,
24……	……,
25……	……,
26……	……,
27……	……,
28……	……,
29……	……,
30……	……,
31……	……,
32……	……,

Il sottoscritto delega il sig. ..... , nato a ..... il .....19..... e domiciliato in……....., ed il sig. ....., nato a ..... il ..... 19..... e domiciliato in ..... , i quali possono assistere, su convocazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista provinciale di candidati ammessa ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso il medesimo Ufficio centrale circoscrizionale.

A corredo della presente dichiarazione, unisce:

a) numero ..... dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate ed autenticate;

b) numero ..... dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità alla carica di consigliere regionale;

c) numero ..... certificati attestanti che i candidati della lista provinciale alla carica di consigliere regionale sono elettori di un comune della Repubblica;

d) dichiarazione di collegamento della presente lista provinciale di candidati con uno dei candidati alla carica di presidente della Regione, resa dal presentatore, firmata ed autenticata (art. 1, comma 12, legge regionale 17/2012);

e) copia della dichiarazione di collegamento, resa dal candidato alla carica di presidente della Regione, firmata ed autenticata;

f) modello del contrassegno della lista provinciale, in due dimensioni ed in triplice esemplare per ciascuna dimensione;

g) dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (art. 2, DPR 28/04/1993, n. 132);

h) certificazione resa dal Presidente di gruppo consiliare attestante che la lista è espressione di forza politica corrispondente ad un gruppo, escluso il gruppo misto, presente nel Consiglio regionale della Lombardia e regolarmente costituito all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni (articolo 1, comma 16, legge regionale 31 ottobre n. 17), firmata ed autenticata.

Delega, altresì, il sig. ..... , nato a ..... il .....19..... e domiciliato in……....., a depositare la presente lista provinciale; in sua sostituzione, delega, per il compimento del medesimo atto, il sig.....,

nato a ..... il ..... 19..... e domiciliato in ..... .

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, il sottoscritto elegge domicilio presso il sig. ..... , dimorante in ..... .

..... , addì ..... 20.... .

…….

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del sottoscrittore della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati che è esonerata dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

AUTENTICAZIONE [2]

DELLA FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE

DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE

DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

CHE E' ESONERATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445[3], certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig. ……..,
da me identificato con il seguente documento di identificazione:…….

..... , addì ..... 20 .....

Timbro

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

…….

…….....

…….

[2] Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

[3] Prima dell'art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000 le stesse modalità di autenticazione delle sottoscrizioni erano disciplinate dall'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione

Lombardia

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE

[Art. 1, commi 7 e 8, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17; art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

ALLEGATO N. 2

Modello di dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE

PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DI DOMENICA MARZO 2018

Il sottoscritto elettore ……
……
compreso nella lista elettorale di un comune della Regione Lombardia

dichiara di presentare,

per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia che avrà luogo domenica 4 marzo 2018, la candidatura alla carica di Presidente della Regione nella persona di

Cognome e Nome …… luogo e data di nascita ……

La candidatura è collegata con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste, indicate nell'allegata dichiarazione di collegamento resa dal candidato, presentate nelle circoscrizioni provinciali, qui di seguito elencate:
……
……
……
……
……

contraddistinte dai seguenti contrassegni: ……
……
……
……

Il sottoscritto delega il sig. ……, nato a …… il …… 19…… e domiciliato in …… ed il sig. ……, nato a …… il …… 19….. e domiciliato in ……, i quali possono assistere, su convocazione dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'Appello, alle operazioni di sorteggio per assegnare numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda elettorale ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti del candidato alla carica di Presidente della Regione presso ogni seggio elettorale e presso il medesimo Ufficio centrale regionale.

Delega, altresì, il sig. ……, nato a …… il …… 19…… e domiciliato in …… a depositare questa dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione; in sua sostituzione, delega, per il compimento del medesimo atto, il sig. ……, nato a …… il …… 19…… e domiciliato in ……

Dichiara, inoltre, di non aver sottoscritto nessun'altra dichiarazione di presentazione di candidatura alla carica di Presidente della Regione.

A corredo della presente dichiarazione, unisce:

a) certificato comprovante l'iscrizione del presentatore della candidatura alla carica di Presidente della Regione nelle liste elettorali di un comune della Regione Lombardia;

b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione, firmata ed autenticata;

c) dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità alla carica di Presidente della Regione di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

d) certificato attestante che il candidato alla carica di Presidente della Regione è elettore di un comune della Repubblica;

e) dichiarazione di collegamento, resa dal candidato, con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste contraddistinte dai seguenti contrassegni ……..…

……

f) copia della dichiarazione di collegamento al candidato alla carica di Presidente della Regione, resa dai presentatori o dai delegati delle singole liste provinciali che formano il gruppo o che partecipano alla coalizione di liste, firmata ed autenticata;

g) dichiarazione attestante la situazione del candidato alla carica di Presidente della Regione rispetto alla condizione, prevista dall'art. 1, comma 10, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17[1];

[1] Art 1, comma 10, legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17: "Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Regione chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi".

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale regionale, il sottoscritto elegge domicilio presso il sig. ..... , dimorante in ..... .

..... , addì ..... 20.... .

(Segue l'autenticazione della firma del presentatore della candidatura alla carica di Presidente della Regione)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE DELLA DICHIARAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dell'elettore sopra indicato, da me identificato con il documento segnato a margine.

..... , addì ..... 20 .....

Timbro

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

……

……

……

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione

Lombardia

MODELLO DI VERBALE DI ADESIONE ALLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI PER L'ELETTORE CHE EVENTUALMENTE NON SAPPIA O NON POSSA SOTTOSCRIVERE

[Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, art. 28, quarto comma, e art. 32, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

ALLEGATO N. 3

Modello di verbale di adesione
alla dichiarazione di presentazione
di una lista di candidati
per l'elettore che eventualmente
non sappia o non possa sottoscrivere

L'anno ..... , addì ..... del mese di ..... , innanzi a me (notaio o segretario comunale o impiegato comunale delegato dal sindaco)
nell'Ufficio comunale di .....
e alla presenza dei signori:
1) .....[1] e
2) .....[1],
è comparso il sig. .....[1]
il quale ha dichiarato di non saper ovvero di non poter sottoscrivere e di aderire con il presente atto – ai sensi dell'art. 28, quarto comma, e dell'art. 32, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni – alla dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Regione Lombardia, che avrà luogo domenica 4 marzo 2018,
e recante il seguente contrassegno:…….....
…….....

Egli dichiara inoltre di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .....
I testimoni indicati nei citati articoli dichiarano, a loro volta, che il predetto è il sig.
.....
[cognome, nome, luogo e data di nascita dell'elettore che eventualmente non sappia o che non possa sottoscrivere]

In fede si rilascia il presente atto che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni indicati per essere allegato agli atti di presentazione della candidatura.

(Firma del notaio, o del segretario comunale o dell'impiegato comunale)
.....

(Firme dei testimoni)
1° ..... …….
2° .....

1 – Indicare il cognome, nome, luogo e data di nascita sia della persona che è comparsa dinanzi al pubblico ufficiale sia dei testimoni.

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione

Lombardia

MODELLO

DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

DELLA CANDIDATURA

ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

IN UNA LISTA PROVINCIALE

[Art. 9, ottavo comma, n. 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

ALLEGATO N. 4

Modello di dichiarazione
di accettazione della candidatura
alla carica di consigliere regionale
in una lista provinciale

Il sottoscritto[1] ………………………………………………………………………..........................,
nato a ……………………………………………………… il ………………………... 19……,
dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere regionale della Regione Lombardia per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio medesimo che si svolgerà domenica 4 marzo 2018, nella lista provinciale recante il contrassegno …………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura per altre liste provinciali della stessa circoscrizione elettorale e di essersi presentato, invece, come candidato, con lo stesso contrassegno sopra specificato, nelle circoscrizioni elettorali provinciali di …………..…………..……..………. e di …………………………………………………......[2]

……………………………, addì ………………………… 20..

Firma del candidato nella lista provinciale[3]

.

....……………..…………………………………

[1] Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di consigliere regionale; per le donne coniugate o vedove, può essere indicato anche il cognome del marito.
[2] E' consentito presentare la propria candidatura in liste provinciali in un massimo di tre circoscrizioni elettorali provinciali della stessa regione, purché sotto lo stesso simbolo, ed in non più di due regioni diverse, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno (art. 9, settimo comma della legge 17 febbraio 1968, n. 108). Inoltre, chi è presidente o consigliere regionale in carica in una regione non può presentarsi come candidato in un'altra regione (art. 7, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni).
[3] La firma del candidato nella lista provinciale deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

(Segue)

AUTENTICAZIONE[4]
DELLA FIRMA DEL CANDIDATO
CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA
NELLA LISTA PROVINCIALE

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig.........……………………………….………………………………………………………….,
nato a ……………………………………………… il …………………………..…… 19………...,
domiciliato in ……………………………………………………………………………………… …,
della cui identità sono certo.
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

.... , addì .... 20 ....

Timbro

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

…………………………………………………………
……………………………………………………...........
…………………………………………………………

[4] L'autenticazione della firma del candidato nella lista provinciale deve essere effettuata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione

Lombardia

MODELLO

DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA

DELLE CAUSE DI INCANDIDABILITA'

ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

IN UNA LISTA PROVINCIALE

[Artt. 7 e 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235]

ALLEGATO N. 4 BIS

Modello di dichiarazione
sostitutiva attestante l'insussistenza
delle cause di incandidabilità
alla carica di consigliere regionale
in una lista provinciale

Il sottoscritto ……....,
nato a …… il ……... 19……,
a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci,

dichiara

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità previste dall'art. 7 del citato d.lgs. n. 235/2012

……, addì …… 20..

Firma del candidato nella lista provinciale[1]

.

...……..……

[1] Non è richiesta alcuna autenticazione della firma del candidato, trattandosi di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000.

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione

Lombardia

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE

[Art. 9, ottavo comma, n. 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e art. 1, comma 5, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione

Il sottoscritto[1] ....., nato a ..... il ..... 19..... , dichiara:

- x di accettare la candidatura alla carica di Presidente della Regione Lombardia per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio medesimo che si svolgerà domenica 4 marzo 2018;

- x di essere collegato con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste o di una coalizione di liste indicate nella dichiarazione di collegamento.

..... , addì ..... 20..

Firma del candidato alla carica di Presidente della Regione[2]

.....

1 Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Regione; per le donne coniugate o vedove, può essere indicato anche il cognome del marito.
2 La firma del candidato alla carica di Presidente della Regione deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

(Segue)

AUTENTICAZIONE[3]
DELLA FIRMA DEL CANDIDATO
CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione del sig. .....,
nato a ..... il .....19 ..... ,
domiciliato in .....,
della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì ..... 20 ..

Timbro	Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione
	…… …… ……

3 L'autenticazione della firma del candidato dev'essere effettuata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione

Lombardia

MODELLO

DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA

DELLE CAUSE DI INCANDIDABILITA'

ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE

[Artt. 7 e 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235]

ALLEGATO N. 5 BIS

Modello di dichiarazione
sostitutiva attestante l'insussistenza
delle cause di incandidabilità
alla carica di Presidente della Regione

Il sottoscritto ……....,
nato a …… il ……... 19……,
a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci,

dichiara

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità previste dall'art. 7 del citato d.lgs. n. 235/2012

……, addì …… 20..

Firma del candidato alla carica di Presidente della Regione[1]

.

……...……..……

[1] Non è richiesta alcuna autenticazione della firma del candidato, trattandosi di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000.

ALLEGATO N. 6

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione

Lombardia

MODELLO DI DICHIARAZIONE PER IL COLLEGAMENTO DELLA LISTA PROVINCIALE CON LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE

[Art. 1, comma 12, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17; art. 9, ottavo comma n. 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

ALLEGATO N. 6

Modello di dichiarazione per il collegamento della lista provinciale con la candidatura alla carica di Presidente della Regione

Il sottoscritto ……..,
nato a …….. il …….. 19……,
e domiciliato in ……,
delegato alla presentazione della lista provinciale ovvero presentatore della lista provinciale nel caso di cui all'articolo 1, comma 16, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17, per la circoscrizione elettorale provinciale di ……
recante il contrassegno…….....
dichiara che, in occasione dell'elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale della Lombardia che si svolgerà domenica 4 marzo 2018, la lista provinciale da lui presentata è collegata alla candidatura alla carica di Presidente della Regione nella persona del sig. …….....

..... , addì ..... 20..

Firma del delegato alla presentazione/presentatore della lista provinciale[1]
……

[1] La firma deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Nota bene - Questo documento deve essere compilato e autenticato in duplice esemplare. Uno dei detti esemplari deve essere allegato agli atti di presentazione della lista provinciale, mentre il secondo esemplare deve essere consegnato ai delegati al deposito della candidatura alla carica di Presidente della Regione, per essere quindi allegato alla documentazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione (atto convergente di collegamento).

AUTENTICAZIONE [2] DELLA FIRMA
DEL DELEGATO ALLA PRESENTAZIONE/PRESENTATORE
DELLA LISTA PROVINCIALE

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di collegamento con la candidatura alla carica di Presidente della Regione , per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della regione Lombardia, del sig……..…., nato a …….. il …… 19 ….., domiciliato in ……..., della cui identità sono certo.
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì ..... 20 ..

Timbro

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

……
…….....
……

[2] L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia

MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE PER IL COLLEGAMENTO CON LE SINGOLE LISTE PROVINCIALI

[Art. 1, comma 8, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17; art. 9, ottavo comma n. 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

ALLEGATO N. 7

Modello di dichiarazione del candidato alla carica di Presidente della Regione per il collegamento con le singole liste provinciali

Il sottoscritto ……..,
nato a …….. il …….. 19……,
e domiciliato in ……,
dichiara che, in occasione dell'elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale della Lombardia che si svolgerà domenica 4 marzo 2018, la propria candidatura alla carica di Presidente della Regione è collegata con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste o di una coalizione di liste presentate nelle circoscrizioni elettorali provinciali di:

…….

recante il/i seguente/i contrassegno/i:

1) …… ,
2) …… ,
3) …… .

..... , addì ..... 20..

Firma del candidato alla carica di Presidente della Regione[1]
……

[1] La firma deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Nota bene - Questo documento deve essere compilato e autenticato nel numero di esemplari necessari per il collegamento con le singole liste provinciali.
Uno dei detti esemplari deve essere allegato agli atti di presentazione delle singole liste provinciali, mentre un altro esemplare deve essere allegato alla documentazione di presentazione della candidatura alla carica di presidente della Regione (atto convergente di collegamento).

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
DEL CANDIDATO ALLA CARICA
DI PRESIDENTE DELLA REGIONE

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione per il collegamento con la/e lista/e provinciale/i per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Lombardia

dal sig……..…,

nato a …….. il …… 19 ….,

domiciliato in ……..,

della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì ..... 20 .....

Timbro

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

……

…….....

……

ALLEGATO N. 7 - BIS

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione

Lombardia

MODELLO DI DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA SITUAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE RISPETTO ALLA CONDIZIONE PREVISTA DALL'ART. 1, COMMA 10, DELLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2012, N. 17[1]

[Art. 1, comma 10, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17]

[1] L'art. 1, comma 10, della l.r. 17/2012 prevede che "Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Regione chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi".

ALLEGATO N. 7 – BIS

Modello di dichiarazione
attestante la situazione del candidato
alla carica di Presidente della Regione
rispetto alla condizione di cui
all'art. 1, comma 10, della l.r. 17/2012

Il sottoscritto[1] ....., nato a ..... il ..... 19..... , in qualità di candidato alla carica di Presidente della Regione Lombardia per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio medesimo, che si svolgerà domenica 4 marzo 2018, dichiara:

☐ di non aver mai ricoperto la carica di Presidente della Regione Lombardia;

☐ di aver ricoperto la carica di Presidente della Regione Lombardia negli anni da……a……;

..... , addì ..... 20.....

Firma del candidato alla carica di Presidente della Regione[2]

.....

1 Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Regione; per le donne coniugate o vedove, può essere indicato anche il cognome del marito.

2 La firma del candidato alla carica di Presidente della Regione deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

AUTENTICAZIONE[3]
DELLA FIRMA DEL CANDIDATO CHE
ATTESTA LA PROPRIA SITUAZIONE
RISPETTO ALLA CONDIZIONE DI CUI
ALL'ART. 1, COMMA 10, DELLA L.R. 17/2012

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione attestante la situazione del candidato alla carica di Presidente della Regione rispetto alla condizione di cui all'art. 1, comma 10, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17, del sig. ....., nato a ..... il .....19 ..... , domiciliato in ....., della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì ..... 20 .....

Timbro	Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione
	…… …… ……

3 L'autenticazione della firma del candidato deve essere effettuata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione

Lombardia

MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA

DI UNA LISTA PROVINCIALE

DI CANDIDATI

RILASCIATO DALLA CANCELLERIA DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE COSTITUITO PRESSO IL TRIBUNALE DEL CAPOLUOGO DI PROVINCIA

Modello di verbale di ricevuta
di una lista provinciale di candidati
rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale
costituito presso il tribunale del capoluogo della provincia

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
DI DOMENICA 4 MARZO 2018

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROVINCIALE DI ……

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI ……

L'anno duemila……., addì ……., del mese di ……, alle ore……., si è presentato, presso questa cancelleria, il sig. ……[1], il quale ha dichiarato di presentare una lista provinciale di candidati, per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia

di domenica 4 marzo 2018,

la quale intende contraddistinguersi con il seguente contrassegno: ……..
……
……

Il sottoscritto procede all'identificazione del presentatore ed accerta che il medesimo è il sig. ……,
il quale ha depositato una lista provinciale di candidati per l'elezione del predetto Presidente della Regione e Consiglio regionale, la quale si distingue con l'indicato contrassegno e che è sottoscritta da numero …….. elettori della circoscrizione elettorale provinciale, le cui firme sono contenute in numero ……. atti.

Allegati alla predetta lista provinciale di candidati sono stati presentati anche:

[1] Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

a) numero ……certificati individuali numero ……certificati collettivi, comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista provinciale sono elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della circoscrizione elettorale provinciale;

b) numero……dichiarazioni di accettazione della candidatura, debitamente sottoscritte ed autenticate;

c) numero ..... dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità alla carica di consigliere regionale;

d) numero …… certificati comprovanti che i candidati della predetta lista provinciale sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

e) dichiarazione di collegamento della lista provinciale con il candidato alla carica di Presidente della Regione, resa dai depositanti delle liste provinciali;

f) copia della dichiarazione di collegamento del candidato alla carica di Presidente della Regione con la/e lista/e provinciale/i che si presenta/no per l'elezione del medesimo Consiglio regionale;

g) modello del contrassegno della lista provinciale.

La dichiarazione di presentazione della lista provinciale contiene la designazione dei signori ……..
……[2]
come delegati della stessa, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.

Alla predetta lista provinciale è attribuito, secondo l'ordine di presentazione, il numero …..

Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESENTATORE
DELLA LISTA PROVINCIALE

Bollo della cancelleria

IL CANCELLIERE
DELL'UFFICIO CENTRALE
CIRCOSCRIZIONALE

…… ……

[2] Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione

Lombardia

MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA

DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE

RILASCIATO DALLA CANCELLERIA DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE COSTITUITO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DEL CAPOLUOGO DI REGIONE

ALLEGATO N. 9

Modello di verbale di ricevuta
di candidatura alla carica
di Presidente della Regione
rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale
costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di regione

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
DI DOMENICA 4 MARZO 2018

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI ……

L'anno duemila……., addì ……., del mese di ……,
alle ore…….……., si è presentato, presso questa cancelleria, il sig. ……..…[1], il quale ha dichiarato di presentare[2] una candidatura alla carica di Presidente della Regione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia di domenica 4 marzo 2018.

Il sottoscritto procede all'identificazione del sig. ……,
il quale ha presentato[2] una candidatura alla carica di Presidente della Regione del sig. ……..……,
per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

Allegati alla predetta dichiarazione di presentazione della candidatura sono stati presentati anche:

a) dichiarazione di accettazione della candidatura, debitamente sottoscritta ed autenticata;

[1] Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.
[2] Il verbale di ricevuta in alternativa al riferimento al presentatore della candidatura, può indicare il delegato al deposito della candidatura a Presidente della Regione

b) dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità alla carica di Presidente della Regione di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

c) certificato comprovante che il candidato alla carica di Presidente della Regione è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) dichiarazione di collegamento del candidato alla carica di Presidente della Regione con la/e lista/e provinciale/i che si presenta/no per l'elezione del medesimo Consiglio regionale;

e) copia delle dichiarazioni di collegamento delle liste provinciali con il candidato alla carica di presidente della Regione, resa dai depositanti delle liste provinciali;

f) dichiarazione attestante la situazione del candidato alla carica di Presidente della Regione rispetto alla condizione prevista dall'art. 1, comma 10, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17[3];

La candidatura alla carica di Presidente della Regione contiene la designazione dei signori
…….....
…….[4]
come delegati della stessa, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Alla predetta candidatura alla carica di presidente della Regione è attribuito, secondo l'ordine di presentazione, il numero ..... .

Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESENTATORE
O DELEGATO AL DEPOSITO

Bollo della cancelleria

IL CANCELLIERE
DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

…… ……..

[3] Art 1, comma 10, l.r. 17/2012: "Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Regione chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi".
[4] Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO N. 10

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione

Lombardia

MODELLO DEL MANIFESTO CON I CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE E LE LISTE PROVINCIALI DEI CANDIDATI

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

DI DOMENICA 4 MARZO 2018
(data della votazione)

CIRCOSCRIZIONE PROVINCIALE DI .....
(denominazione della provincia)

CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE
E LISTE PROVINCIALI COLLEGATE PER L'ELEZIONE DI N. ..... CONSIGLIERI
(numero dei consiglieri regionali assegnati alla circoscrizione elettorale provinciale)

CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA REGIONE 1)	CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA REGIONE 2)		CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA REGIONE 3)		
LISTA PROVINCIALE COLLEGATA	LISTE PROVINCIALI COLLEGATE		LISTE PROVINCIALI COLLEGATE		
Lista n. 1 Contrassegno della lista	Lista n. 2 Contrassegno della lista	Lista n. 3 Contrassegno della lista	Lista n. 4 Contrassegno della lista	Lista n. 5 Contrassegno della lista	Lista n. 6 Contrassegno della lista
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

..... , addì ..... 20.....

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale

.....

Il presidente dell'Ufficio centrale regionale

.....

AVVERTENZE PER LA STAMPA DEL MANIFESTO

(1) - I candidati alla carica di Presidente della Regione devono essere riportati, con il nome cognome luogo e data di nascita, secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali provinciali della regione (art. 1, comma 9, l.r. 17/2012).

(2) - Le liste provinciali - disposte sotto i candidati alla carica di presidente collegati e in maniera tale da evidenziare l'esistenza del collegamento - debbono essere riportate secondo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale ed avente valore per la singola circoscrizione elettorale provinciale (art. 11, legge 108/1968).

(3) - Per ogni candidato di lista provinciale dovranno essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita - Per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito (art. 9 legge 108/1968).

(NOTA BENE) - Nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni provinciali, comunali e/o circoscrizionali, il presente manifesto deve essere stampato su carta bianca con angoli colorati, in modo da poterlo distinguere dai corrispondenti manifesti nei quali sono riportati i gruppi di candidati relativi alle elezioni provinciali e le liste dei candidati concernenti le elezioni comunali e circoscrizionali.

ALLEGATO N. 11(*)

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione

Lombardia

MODELLO DI RICEVUTA DELLA

DESIGNAZIONE DEL

RAPPRESENTANTE EFFETTIVO

DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI PRESSO

L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

[*] Nell'allegato 11-bis è riportato il modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una lista provinciale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Modello di ricevuta della designazione
del rappresentante effettivo di una lista provinciale
presso l'Ufficio centrale circoscrizionale

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
DI DOMENICA 4 MARZO 2018

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROVINCIALE DI ……

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI ……

L'anno duemila……., addì …….., del mese di ……,
alle ore……, è stata presentata presso questa cancelleria la dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta ed autenticata, a firma del sig. ……
……[1]
e del sig . ……[1]
nella loro qualità di delegati della lista provinciale all'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Lombardia di domenica 4 marzo 2018, contraddistinta con il numero di presentazione e recante il seguente contrassegno:
…… .
con la quale il sig. ……..,
domiciliato in . ……..……,
viene designato come rappresentante effettivo dell'anzidetta lista provinciale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso questo tribunale.
Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente depositata presso questa cancelleria.

Bollo della cancelleria

IL CANCELLIERE
DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

……

[1] Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO N. 11 - BIS(*)

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione

Lombardia

MODELLO DI RICEVUTA DELLA

DESIGNAZIONE DEL

RAPPRESENTANTE SUPPLENTE

DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI PRESSO

L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

[*] Nell'allegato 11 è riportato il modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista provinciale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una lista provinciale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
DI DOMENICA 4 MARZO 2018

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROVINCIALE DI ……

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI ……..

L'anno duemila……., addì …….., del mese di ……,
alle ore……, è stata presentata presso questa cancelleria la dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta ed autenticata, a firma del sig. ……
……..[1]
e del sig . ……..[1]
nella loro qualità di delegati della lista provinciale all'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Lombardia di domenica 4 marzo 2018, contraddistinta con il numero di presentazione e recante il seguente contrassegno:
…….. .
con la quale il sig. ……..,
domiciliato in . ……..……,
viene designato come rappresentante supplente dell'anzidetta lista provinciale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso questo tribunale.
Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente depositata presso questa cancelleria.

Bollo della cancelleria

IL CANCELLIERE
DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

……

[1] Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO N. 12(*)

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione

Lombardia

MODELLO DI RICEVUTA DELLA

DESIGNAZIONE DEL

RAPPRESENTANTE EFFETTIVO

DI UN CANDIDATO ALLA CARICA

DI PRESIDENTE DELLA REGIONE PRESSO

L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

[*] Nell'allegato 12 bis è riportato il modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di un candidato alla carica di Presidente della Regione presso l'Ufficio centrale regionale.

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di un candidato alla carica di Presidente della Regione presso l'Ufficio centrale regionale

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
DI DOMENICA 4 MARZO 2018

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI .....

L'anno duemila....., addì ..... del mese di ..... , alle ore ....., è stata presentata presso questa cancelleria la dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta ed autenticata, a firma del sig. ..... [1] e del sig. ..... [1], nella loro qualità di delegati del sig. ..... candidato alla carica di Presidente della Regione all'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Lombardia di domenica 4 marzo 2018 contraddistinta con il numero di presentazione ..... con la quale il sig. ..... , domiciliato in ..... , viene designato come rappresentante effettivo dell'anzidetto candidato alla carica di Presidente della Regione presso l'Ufficio centrale regionale costituito presso questa corte d'appello.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente depositata presso questa cancelleria.

Bollo della Cancelleria

Il Cancelliere
dell'Ufficio centrale regionale

.....

[1] Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita

ALLEGATO N. 12 – BIS(*)

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione

Lombardia

MODELLO DI RICEVUTA DELLA

DESIGNAZIONE DEL

RAPPRESENTANTE SUPPLENTE

DI UN CANDIDATO ALLA CARICA

DI PRESIDENTE DELLA REGIONE

PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

* Nell'allegato 12 è riportato il modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di un candidato alla carica di Presidente della Regione presso l'Ufficio centrale regionale.

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di un candidato alla carica di presidente della Regione presso l'Ufficio centrale regionale

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
DI DOMENICA 4 MARZO 2018

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI .....

L'anno duemila……., addì ……. del mese di …….. , alle ore ……., è stata presentata presso questa cancelleria la dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta ed autenticata, a firma del sig. ……[1] e del sig. ……[1], nella loro qualità di delegati del sig. …… candidato alla carica di Presidente della Regione all'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Lombardia di domenica 4 marzo 2018 contraddistinta con il numero di presentazione …….. con la quale il sig. ……. , domiciliato in …….. , viene designato come rappresentante supplente dell'anzidetto candidato alla carica di Presidente della Regione presso l'Ufficio centrale regionale costituito presso questa corte d'appello.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente depositata presso questa cancelleria.

Bollo della Cancelleria

Il Cancelliere
dell'Ufficio centrale regionale

…….....

[1] Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione

Lombardia

MODELLO DI DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE

DA PARTE DI UN CANDIDATO A CONSIGLIERE REGIONALE

O A PRESIDENTE DELLA REGIONE

[Art. 5, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e art. 7 commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515]

Modello di designazione del mandatario elettorale
da parte di un candidato a consigliere regionale
o a Presidente della Regione

DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE

(da presentarsi al collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la corte d'appello)

Il sottoscritto ……..[1],
nato a …… il …….. 19……..…,
e residente in ……..,

accettando la candidatura per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Lombardia che si svolgerà domenica 4 marzo 2018,

☐ nella lista provinciale presentata nella circoscrizione elettorale provinciale di …… e contraddistinta dal seguente contrassegno ……
……;

☐ in qualità di candidato alla carica di ……..…;

in riferimento all'art. 5, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, ed all'art. 7, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

DESIGNA

quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla legge
il sig. .....,
nato a ..... il ..... 19 ..... e
residente in..... .

.....
Firma[2]

(Segue)

[1] Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.
[2] La firma del candidato che designa il mandatario elettorale deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

AUTENTICAZIONE[3]

DELLA FIRMA DEL CANDIDATO

CHE DESIGNA IL MANDATARIO ELETTORALE

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445[4], certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di designazione del mandatario elettorale del sig. ……...,

.....…….…….……,

nato a ……. il ……..…… 19……...,

domiciliato in …… …,

della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì ..... 20 .....

Timbro

.....

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica

del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

[3] L'autenticazione della firma del candidato nella lista provinciale deve essere effettuata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

[4] Prima dell'art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000 le stesse modalità di autenticazione delle sottoscrizioni erano disciplinate dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.